

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	4
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti dei relatori di recepimento delle condizioni poste dalla V Commissione</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative del Governo e relativi subemendamenti</i>)	31
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	50

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1114, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche	15
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	15
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di riformulazione</i>)	75
ALLEGATO 5 (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28

SEDE REFERENTE

Giovedì 1° giugno 2023. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 9.25.

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

C. 1114 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 maggio scorso.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che i relatori hanno presentato gli emendamenti 1.84, 1.85, 1.86, 8.7, 12.5, 14.14, 15.20, 15.21, 19.19, 22.15, 24.3 e 25.5 (*vedi allegato 1*), di recepimento delle condizioni recate dal parere della V Commissione Bilancio, i quali sono in distribuzione e che sono stati presentati gli emendamenti 1.87, 1.88, 1.09, 7.11, 20.4 e 22.16 del Governo (*vedi allegato 2*), rispetto ai quali, come convenuto nella riunione degli Uffici di presidenza, inte-

grati dai rappresentanti di gruppo, della giornata di ieri, il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 10 della giornata odierna.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) stigmatizza il ritardo con il quale il Governo ha trasmesso alle Commissioni i suoi emendamenti. Ricorda infatti come nella riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti di gruppo, svoltasi ieri si fosse convenuto l'orario massimo delle ore 22, al fine di consentire all'opposizione di presentare i propri subemendamenti entro le odierne ore 10; fa presente che gli emendamenti sono invece stati trasmessi a mezzanotte e mezza, con grave ritardo, che ritiene forse in parte imputabile a una contingenza sfavorevole, ovvero alla concomitanza con la finale di Europa League che ritiene possa in qualche modo aver ostacolato gli uffici del Governo. Rammenta inoltre come nella seduta di ieri il Presidente Rizzetto, al quale riconosce di aver ben gestito le Commissioni in una situazione politica difficile, abbia fornito rassicurazioni circa il fatto che gli emendamenti del Governo non avrebbero avuto un contenuto divisivo. Senza pretendere di fornire una definizione di ciò che è o non è divisivo, trattandosi evidentemente di valutazioni soggettive, fa presente che gli emendamenti del Governo dal suo punto di vista sono divisivi e che conseguentemente per il Partito Democratico l'accordo raggiunto ieri sera è saltato. Evidenzia, in particolare, che l'emendamento 7.11 del Governo interviene sull'amministrazione della difesa ed ha un contenuto ordinamentale. Sottolinea come l'emendamento del Governo riprenda il contenuto dell'emendamento Urzì 7.2, già presentato al disegno di legge di conversione e poi ritirato dal proponente, probabilmente per problemi di primogenitura o per contrasti all'interno della maggioranza. Spiega come l'emendamento intervenga sulla struttura di vertice del Ministero della difesa prevedendo un affievolimento delle cause di impedimento agli avanzamenti di carriera: se attualmente è sufficiente il solo rinvio a giudizio per impedire l'avanzamento, l'emendamento prevede invece la sentenza di condanna in primo grado. Al di

la dei contenuti, scivolosi perché legati ai temi della giustizia, contesta il principio dell'inserimento di una norma ordinamentale nel decreto-legge, dopo che il Governo aveva già effettuato uno strappo con l'emendamento relativo ai poteri della Corte dei conti. Per questo afferma che se il Governo non ritirasse l'emendamento, l'accordo preso con la maggioranza ieri sera, sui tempi di conclusione dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione, salterebbe.

Federico FORNARO (PD-IDP) afferma che, senza entrare nel merito del carattere divisivo o meno degli emendamenti, il tema posto dall'emendamento 7.11 del Governo è quello del ruolo del Parlamento e investe anche la responsabilità dei Presidenti delle Commissioni riunite. Dà lettura della motivazione dell'emendamento, come trasmessa dagli uffici del Governo, in base alla quale esso è volto a definire i lineamenti complessivi della riorganizzazione del Ministero della difesa, introducendo nel livello normativo primario dell'ordinamento militare le rimodulazioni necessarie a separare gli incarichi e le attribuzioni del Segretario generale della difesa da quelli del direttore nazionale degli armamenti, sino ad oggi riuniti nell'unica figura del Segretario generale. Evidenzia come l'emendamento contrasti palesemente con quanto richiesto dal Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere in relazione al contenuto del decreto-legge e stigmatizza il fatto che una riforma dell'ordinamento militare sia introdotta in un decreto-legge con un emendamento presentato a mezzanotte, ritenendo che ciò sia inaccettabile dal punto di vista istituzionale prima che politico. Invita dunque la maggioranza a stralciare l'emendamento, per affrontare il tema con le modalità ordinarie e l'ordinario confronto parlamentare, e chiede l'immediata sospensione della seduta e la convocazione della riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti di gruppo, delle Commissioni riunite.

Alfonso COLUCCI (M5S) chiede preliminarmente che sia attivato il circuito chiuso.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, in assenza di obiezioni dispone l'attivazione del circuito.

Alfonso COLUCCI (M5S) si associa alle proteste relative al ritardo nella trasmissione degli emendamenti da parte del Governo e al loro contenuto divisivo. Stigmatizza come l'emendamento 7.11, come il precedente Urzì 7.2, riveda i lineamenti complessivi della riorganizzazione del Ministero della difesa. Dando lettura di stralci della relazione di accompagnamento, sottolinea come l'emendamento preveda una riforma organica, inserita nottetempo in un decreto-legge con un *blitz* furtivo. Conclude affermando che l'emendamento 7.11 è irricevibile nel metodo e nel merito e che il comportamento del Governo denota mancanza di rispetto per il Parlamento e per le opposizioni che sino al momento hanno dimostrato spirito collaborativo.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, preso atto delle posizioni espresse, sospende la seduta, convocando una riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti di gruppo, delle Commissioni riunite.

La seduta, sospesa alle 9.35, riprende alle 11.35.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, alla ripresa dei lavori delle Commissioni riunite dopo la sospensione e la riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti di gruppo, delle Commissioni riunite, dà subito la parola al rappresentante del Governo.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO comunica che il Governo ritira il proprio emendamento 7.11, intendendo così andare incontro alle opposizioni che hanno posto un tema di metodo. Precisa infatti che il ritiro non fa seguito alle rimostranze sul merito della proposta emendativa, in quanto con la stessa il Governo intendeva fornire risposta a problematiche evidenziate anche da precedenti vertici del Ministero della difesa e dunque condivise tra-

sversalmente, bensì dà seguito alle perplessità manifestate circa le modalità di presentazione della modifica normativa.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel sottolineare l'importanza del ruolo svolto dal proprio gruppo per far comprendere l'inopportunità di inserire la riforma dell'amministrazione della difesa nel decreto-legge in conversione, ringrazia il Governo per la decisione di ritirare l'emendamento 7.11.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, avverte che le Commissioni riunite riprenderanno l'esame delle proposte emendative a partire da quelle accantonate nella precedente seduta e procede, in qualità di relatore, anche a nome del relatore per la XI Commissione, a dare conto dei pareri.

Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 1, propone l'ulteriore accantonamento dell'emendamento Calderone 1.6 ed invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Mari 1.10, Alfonso Colucci 1.11 e Scotto 1.9; mantenendo l'accantonamento degli identici emendamenti Mari 1.12, Sarracino 1.13 e Alfonso Colucci 1.14, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Scotto 1.18 e Iezzi 1.23; esprime parere favorevole sull'emendamento Paolo Emilio Russo 1.36, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*) e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Giaccione 1.50, degli identici emendamenti Vietri 1.51 e Pierro 1.79, nonché degli emendamenti Carotenuto 1.52, Cannizzaro 1.54 e Serracchiani 1.55. Comunica inoltre che l'espressione dei pareri e la votazione degli emendamenti 1.87, 1.88 e 1.09 del Governo, con i relativi subemendamenti, avrà luogo in un secondo momento, quando i fascicoli saranno stati predisposti. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.84 dei relatori e ricorda che, come convenuto nella riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti di gruppo, che si è svolta ieri,

l'emendamento 1.83 del Governo, con i relativi subemendamenti, è accantonato e sarà esaminato solo dopo l'audizione informale del Presidente della Corte dei conti. Propone l'ulteriore accantonamento dell'emendamento Schifone 1.62; raccomanda l'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento 1.82 dei relatori (*vedi allegato 3*) e invita al ritiro degli identici emendamenti Alfonso Colucci 1.69, Mari 1.70 e Scotto 1.71, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.85 dei relatori, esprime parere favorevole sull'emendamento Montemagni 1.75, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Iezzi 1.76 e raccomanda l'approvazione degli emendamenti 1.86 e 1.80 dei relatori. Propone l'ulteriore accantonamento dell'emendamento Montaruli 1.77 e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Scotto 1.02. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Mollicone 1.04, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*); invita poi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Scotto 1.05.

Passando alle proposte emendative riferite ai successivi articoli del decreto-legge, invita al ritiro degli emendamenti Paolo Emilio Russo 2.10 e Bordonali 3.1, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario; propone l'ulteriore accantonamento dell'emendamento Mascaretti 3.3 ed invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Simiani 3.6 e degli identici emendamenti Zaratti 3.7, Gribaudo 3.8 e Paolo Emilio Russo 3.9. Formula un parere favorevole sugli identici emendamenti Gnassi 3.10, Zaratti 3.11 e Giaccone 3.12 e un parere favorevole sull'emendamento Cannizzaro 3.13, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime parere contrario sul subemendamento Scotto 0.3.131.1 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.131 dei relatori. Conferma l'accantonamento degli emendamenti Cerreto 3.16 e degli identici emendamenti Simiani 3.20, Ilaria Fontana

3.21 e Mari 3.24. Invita al ritiro degli emendamenti Bonafè 3.27, Bonafè 3.33 e degli identici emendamenti Gribaudo 3.40, Zaratti 3.41 e Tenerini 3.42, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Testa 3.52, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*) invitando al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Alessandro Colucci 3.124 e Iezzi 3.127. Esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Giaccone 3.010 e Alessandro Colucci 3.011, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*) e invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Zaratti 3.015 e degli identici emendamenti Pierro 4.1 e Squeri 4.2. Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 5, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Sasso 5.4 e Faraone 5.21; conferma l'accantonamento degli identici emendamenti Sudano 5.36 e Messina 5.38 e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Ciancitto 5.39, Cangiano 5.46, Amato 5.52 e 5.53 e Montaruli 5.54. In relazione all'articolo 6, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Paolo Emilio Russo 6.11 e Calovini 6.12, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*) e propone l'ulteriore accantonamento degli articoli aggiuntivi 6.06 dei relatori Kelany 6.03. In relazione all'articolo 7 del decreto-legge, formula un invito al ritiro dell'emendamento Coppo 7.8, esprimendo altrimenti parere contrario, e propone l'ulteriore accantonamento dell'articolo aggiuntivo 7.06 dei relatori e del subemendamento Mari 0.7.06.1. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Paolo Emilio Russo 7.01, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*) e propone l'ulteriore accantonamento degli aggiuntivi Urzì 7.03 e Donzelli 7.04. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 8.7 dei relatori, esprime un parere favorevole sull'emendamento Latini 9.6, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*) e un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'e-

mendamento Serracchiani 9.10 e degli identici emendamenti Manzi 9.17, Pastorino 9.18, Torto 9.19 e Mari 9.20. Propone l'ulteriore accantonamento dell'emendamento Tenerini 9.27 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Paolo Emilio Russo 9.39, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*); formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici articoli aggiuntivi Mari 9.02 e Scotto 9.03 e sull'articolo aggiuntivo D'Orso 9.04. Propone l'ulteriore accantonamento dell'emendamento Morfino 11.1, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 12.5 e 14.14 dei relatori e conferma l'accantonamento dell'emendamento Schifone 14.6. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Paolo Emilio Russo 14.10 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 15.20 dei relatori. Invita inoltre al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Coppo 15.8 e Auriemma 15.9 e conferma l'accantonamento dell'emendamento Auriemma 15.10. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Alfonso Colucci 15.11, Del Barba 15.12, 15.13, 15.14, 15.15 e 15.16 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 15.21 dei relatori. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Tenerini 15.18 e dell'articolo aggiuntivo Serracchiani 15.04; propone l'ulteriore accantonamento dell'articolo aggiuntivo Giuliano 15.05; formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Urzì 17.1, Carmina 18.1, Trancassini 18.3 e Varchi 18.4; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti De Maria 18.23, Tenerini 18.24, Zaratti 18.25, Giaccone 18.26 e Urzì 18.27 purché vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*) e sull'emendamento Cannizzaro 18.28, purché anche questo sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Quartini 18.03. Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 19, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, de-

gli identici emendamenti Mari 19.7, Scotto 19.8 e Baldino 19.9 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 19.10 del relatore per la I Commissione. Conferma l'accantonamento dell'emendamento Paolo Emilio Russo 19.15 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Paolo Emilio Russo 19.16, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), raccomandando poi l'approvazione dell'emendamento 19.19 dei relatori e invitando al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Ravetto 19.01 e Malagola 19.02. Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 20, accantonando l'emendamento 20.4 del Governo, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento De Palma 20.2. In relazione all'articolo 22, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 22.15 dei relatori e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Scotto 22.9 e Mari 22.10, accantonando l'emendamento 22.16 del Governo. In relazione all'articolo 23, conferma l'accantonamento dell'emendamento Urzì 23.2 ed invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Caramiello 23.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento Urzì 23.14, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*) e propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Urzì 23.01. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Carmina 23.03, esprimendo altrimenti parere contrario. Passando alle proposte emendative riferite agli ultimi articoli del decreto-legge, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 24.3 dei relatori e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Frijia 24.02. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 25.15 dei relatori ed esprime parere favorevole sull'emendamento Urzì 25.13, invitando al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Giaccone 27.01, Alessandro Colucci 27.02, Pella 27.03, Zaratti 27.04 e Gnassi 27.05, esprimendo altrimenti parere contrario.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello

dei relatori e parere favorevole sugli emendamenti dei relatori.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, conferma l'accantonamento dell'emendamento Calderone 1.6.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Mari 1.10, Alfonso Colucci 1.11 e Scotto 1.9.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che permane l'accantonamento degli identici emendamenti Mari 1.12, Sarracino 1.13 e Alfonso Colucci 1.14, che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Iezzi 1.23 e che è stata accettata la nuova formulazione dell'emendamento Paolo Emilio Russo 1.36.

Le Commissioni respingono l'emendamento Scotto 1.18 ed approvano l'emendamento Paolo Emilio Russo 1.36, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, comunica che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Giaccone 1.50 e gli identici emendamenti Vietri 1.51 e Pierro 1.79.

Dario CAROTENUTO (M5S) interviene sull'emendamento 1.52, a sua prima firma, per chiedere se vi siano novità circa le sorti di ANPAL, essendo l'emendamento volto a tutelarne i lavoratori.

Walter RIZZETTO (FDI), *relatore per la XI Commissione*, rivolgendosi all'onorevole Carotenuto, lo informa che in merito ad ANPAL non sono giunte dal Governo indicazioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Carotenuto 1.52.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, comunica che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Cannizzaro 1.54.

Le Commissioni respingono l'emendamento Serracchiani 1.55 e approvano l'emendamento 1.84 dei relatori (*vedi allegato 3*).

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.83 del Governo e dell'emendamento Schifone 1.62.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.82 dei relatori come riformulato (*vedi allegato 3*) e respingono gli identici emendamenti Alfonso Colucci 1.69, Mari 1.70 e Scotto 1.71. Approvano altresì l'emendamento 1.85 dei relatori (*vedi allegato 3*).

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, comunica che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Montemagni 1.75 e che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Iezzi 1.76.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Montemagni 1.75, come riformulato (*vedi allegato 3*) e gli emendamenti dei relatori 1.86 e 1.80 (*vedi allegato 3*).

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Montaruli 1.77 e dell'articolo aggiuntivo 1.09 del Governo.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) interviene per illustrare l'articolo aggiuntivo 1.02, del quale è primo firmatario, sottolineando la delusione per il parere contrario espresso dalla maggioranza. Fa presente che la proposta emendativa è volta a consentire il rinnovo del contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, che da troppo tempo è atteso dai lavoratori dipendenti. Ricorda come il tema sia stato posto pochi giorni prima nell'ambito dell'incontro che CGIL, CISL e UIL hanno avuto con il Governo e si dice convinto che il Governo non abbia preclusioni in tal senso. Dichiarò di ritirare la proposta emendativa preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno in

Assemblea, sul quale auspica la convergenza anche della maggioranza.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, comunica che l'articolo aggiuntivo Mollicone 1.04 è stato sottoscritto dall'onorevole Urzì, che ne ha anche accettato la riformulazione.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Mollicone 1.04, come riformulato (*vedi allegato 3*) e respingono l'articolo aggiuntivo Scotto 1.05.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, prende atto che i presentatori ritirano gli emendamenti Paolo Emilio Russo 2.10 e Bordonali 3.1. Ricorda, infine, che l'emendamento Mascaretti 3.3 rimane accantonato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Simiani 3.6.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, prende atto che i presentatori ritirano gli identici emendamenti Zaratti 3.7 e Paolo Emilio Russo 3.9.

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP) chiede alla rappresentante del Governo per quali motivi ha espresso parere contrario sull'emendamento 3.8 a sua prima firma, che è di contenuto analogo ad una proposta emendativa presentata dal Governo.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso parere contrario sull'emendamento Gribaudo 3.8.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, chiede alla deputata Gribaudo se insiste per la votazione del suo emendamento 3.8, sul quale il Governo ha confermato parere contrario.

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP), nell'affermare di non comprendere per quale motivo il Governo ha confermato il parere contrario su una proposta emendativa volta

a stabilizzare il personale, dichiara di ritirare l'emendamento 3.8 a sua prima firma.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Gnassi 3.10, Zaratti 3.11 e Giaccone 3.12 (*vedi allegato 3*).

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che i presentatori dell'emendamento Cannizzaro 3.13 hanno accolto la proposta di riformulazione dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Cannizzaro 3.13, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*); respingono il subemendamento Scotto 0.3.131.1 e approvano l'emendamento 3.131 dei relatori (*vedi allegato 3*).

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, ricorda che l'emendamento Cerreto 3.16 e gli identici emendamenti Simiani 3.20, Ilaria Fontana 3.21 e Mari 3.24 rimangono accantonati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bonafé 3.27 e 3.33.

Chiara TENERINI (FI-PPE) dichiara di ritirare l'emendamento 3.42 a sua prima firma.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Gribaudo 3.40 e Zaratti 3.41.

Alessandro URZÌ (FDI) chiede di accantonare l'emendamento Testa 3.52 nel testo riformulato dai relatori.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Testa 3.52 nel testo riformulato deve intendersi accantonato.

Constata, quindi, l'assenza dei presentatori dell'emendamento Alessandro Colucci 3.124; si intende vi abbiano rinunciato.

Avverte che l'emendamento Iezzi 3.127 è stato ritirato.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che i presentatori degli identici articoli aggiuntivi Giaccone 3.010 e Alessandro Colucci 3.011 hanno accolto la proposta di riformulazione dei relatori.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Giaccone 3.010 e Alessandro Colucci 3.011, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Filiberto ZARATTI (AVS), nel dichiarare di ritirare l'articolo aggiuntivo 3.015 a sua prima firma, afferma che intende trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che i presentatori ritirano gli identici emendamenti Pierro 4.1 e Squeri 4.2 e l'emendamento Sasso 5.4.

Le Commissioni respingono l'emendamento Faraone 5.21.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che gli identici emendamenti Sudano 5.36 e Messina 5.38 rimangono accantonati.

Alessandro URZÌ (FDI), nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento Cincitto 5.39, lo ritira.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, constata, quindi, l'assenza del presentatore dell'emendamento Cangiano 5.46; s'intende vi abbia rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Amato 5.52 e Amato 5.53.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, ricorda che l'emendamento Montaruli 5.54 è stato ritirato.

Avverte, quindi, che i presentatori degli identici emendamenti Paolo Emilio Russo 6.11 e Calovini 6.12 hanno accolto la pro-

posta di riformulazione dei relatori e sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Paolo Emilio Russo 6.11 e Calovini 6.12, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che gli articoli aggiuntivi 6.06 dei relatori e Kelany 6.03 rimangono accantonati.

Marcello COPPO (FDI) dichiara di ritirare l'emendamento 7.8 a sua prima firma.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che il subemendamento Mari 0.7.06.1 e l'articolo aggiuntivo 7.06 dei relatori restano accantonati.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) dichiara di accettare la riformulazione del suo articolo aggiuntivo 7.01 presentata dai relatori e sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Paolo Emilio Russo 7.01 nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che gli articoli aggiuntivi Urzì 7.03 e Donzelli 7.04 restano accantonati.

Le Commissioni approvano l'emendamento 8.7 dei relatori (*vedi allegato 3*).

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che il presentatore dell'emendamento Latini 9.6 ha accolto la proposta di riformulazione dei relatori e sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole.

Le Commissioni approvano l'emendamento Latini 9.6 nel testo riformulato (*vedi allegato 3*). Inoltre, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Serracchiani 9.10

e gli identici emendamenti Manzi 9.17, Pastorino 9.18, Torto 9.19 e Mari 9.20.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che l'emendamento Tenerini 9.27 resta accantonato.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) dichiara di accettare la riformulazione del suo emendamento 9.39 presentata dai relatori e sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole.

Le Commissioni approvano l'emendamento Paolo Emilio Russo 9.39 nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Arturo SCOTTO (PD-IDP) evidenzia che il suo articolo aggiuntivo 9.03 prevede la stabilizzazione dei dipendenti dell'ufficio del processo, la cui attività ha reso possibile un notevole miglioramento dello svolgimento dell'attività giudiziaria, come è dimostrato dalle dichiarazioni riguardanti il tribunale di Brescia nel quale, grazie all'opera di questi dipendenti precari, è stata portata a conclusione la metà dell'arretrato civile e penale.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, in considerazione dell'importanza della questione ricordata dal deputato Scotto, invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Mari 9.02 e Scotto 9.03, suggerendo di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo D'Orso 9.04.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che l'emendamento Morfino 11.1 resta accantonato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 12.5 e 14.14 dei relatori (*vedi allegato 3*).

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che l'emendamento Schifone 14.6 resta accantonato.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) dichiara di ritirare il suo emendamento 14.10.

Le Commissioni approvano l'emendamento 15.20 dei relatori (*vedi allegato 3*).

Alessandro URZÌ (FDI) chiede l'accantonamento dell'emendamento Coppo 15.8.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Coppo 15.8 deve intendersi accantonato.

Carmela AURIEMMA (M5S) sottolinea che l'emendamento 15.9 a sua prima firma è volto a porre fine alla sperequazione tra la retribuzione dei vigili del fuoco e quella degli appartenenti alle altre forze dell'ordine, in particolare per quanto riguarda il lavoro notturno e festivo. Nell'affermare di essere a conoscenza di un problema di copertura finanziaria riguardante la proposta emendativa in esame, afferma di essere disposta a ritirarla per trasferirne il contenuto in un ordine del giorno da presentare in Assemblea, purché la rappresentante del Governo si impegni ad accettarlo.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, in risposta alla deputata Auriemma, afferma che riferirà la questione al Ministro competente per verificare la possibilità di accettare un ordine del giorno in materia presentato eventualmente in Assemblea.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, nell'associarsi alle considerazioni illustrate dalla deputata Auriemma, prende atto che l'emendamento Auriemma 15.9 è ritirato.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che l'emendamento Auriemma 15.10 resta accantonato.

Alfonso COLUCCI (M5S) evidenzia che l'emendamento 15.11 a sua prima firma è volto a correggere un difetto di coordinamento del testo all'articolo 15, comma 23,

dove è prevista la sospensione dalla partecipazione agli scrutini per il personale dei ruoli delle carriere della polizia di Stato rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *a*) e *c*), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, e non per i delitti di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo 10 che riguarda gravi reati quali il traffico di essere umani. Invita il Governo ad una valutazione più approfondita della proposta emendativa in esame.

Valentina BARZOTTI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal collega Colucci sull'emendamento 15.11, sottolinea che la proposta emendativa non comporta oneri finanziari.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Alfonso Colucci 15.11.

Alfonso COLUCCI (M5S) chiede che l'emendamento 15.11 a sua prima firma sia accantonato.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere contrario all'accantonamento dell'emendamento Alfonso Colucci 15.11.

Le Commissioni respingono l'emendamento Alfonso Colucci 15.11.

Dario CAROTENUTO (M5S) chiede per quale ragione il Governo abbia espresso parere contrario sull'emendamento 1.52, concernente la mobilità dei dipendenti dell'ANPAL, mentre ha confermato l'accantonamento dell'emendamento Tenerini 9.27 di contenuto analogo.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO chiede qualche minuto di sospensione dei lavori per raccogliere gli elementi necessari a rispondere alla questione sollevata dal deputato Carotenuto.

La seduta, sospesa alle 12.20, riprende alle 12.25.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere contrario sull'emendamento Tenerini 9.27.

Chiara TENERINI (FI-PPE) dichiara di ritirare l'emendamento Tenerini 9.27 a sua prima firma.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) chiede alla rappresentante del Governo se il parere del Governo è contrario sugli emendamenti Del Barba 15.12, 15.13, 15.14, 15.15 e 15.16.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO fa presente che il Ministero dell'interno ha espresso parere contrario sui predetti emendamenti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Del Barba 15.12, 15.13, 15.14, 15.15 e 15.16. Quindi le Commissioni approvano l'emendamento 15.21 dei relatori (*vedi allegato 3*).

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che l'emendamento Tenerini 15.18 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Serracchiani 15.04.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che l'articolo aggiuntivo Giuliano 15.05 resta accantonato.

Alessandro URZÌ (FDI) dichiara di ritirare il suo emendamento 17.1.

Le Commissioni respingono l'emendamento Carmina 18.1.

Marta SCHIFONE (FDI) sottoscrive e ritira gli emendamenti Trancassini 18.3 e Varchi 18.4.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che i presentatori degli identici emendamenti De Maria 18.23, Tenerini 18.24, Zaratti 18.25, Giac-

cone 18.26 e Urzì 18.27 hanno accolto la proposta di riformulazione dei relatori e sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti De Maria 18.23, Tenerini 18.24, Zaratti 18.25, Giaccone 18.26 e Urzì 18.27, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), dopo averlo sottoscritto, accetta la riformulazione dell'emendamento Cannizzaro 18.28 presentata dai relatori e sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole.

Le Commissioni approvano l'emendamento Cannizzaro 18.28 nel testo riformulato (*vedi allegato 3*). Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiunto Quartini 18.03 e gli identici emendamenti Mari 19.7, Scotto 19.8 e Baldini 19.9; quindi approvano l'emendamento 19.10 dei relatori (*vedi allegato 3*).

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che l'emendamento Paolo Emilio Russo 19.15 resta accantonato.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) accetta la riformulazione dell'emendamento 19.16 a sua prima firma presentata dai relatori e sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Paolo Emilio Russo 19.16 nel testo riformulato e l'emendamento 19.19 dei relatori (*vedi allegato 3*).

Laura RAVETTO (LEGA), nel dichiarare di ritirare l'articolo aggiuntivo 19.09 a sua prima firma con l'intenzione di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno da presentare in Assemblea, evidenzia che la proposta emendativa è volta a superare le disparità tra disciplina del trattamento di fine servizio e trattamento di fine rapporto.

Lorenzo MALAGOLA (FDI) dichiara di ritirare il suo articolo aggiuntivo 19.02.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, avverte che gli emendamenti 20.4 del Governo e De Palma 20.2 rimangono accantonati.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Scotto 22.9 e Mari 22.10, mentre approvano, con distinte votazioni, il subemendamento 0.22.16.1 dei relatori e l'emendamento 22.16 del Governo nel testo subemendato (*vedi allegato 3*).

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Urzì 23.2 rimane accantonato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Caramiello 23.3.

Alessandro URZÌ (FDI) dichiara di accettare la riformulazione del suo emendamento 23.14 presentata dai relatori e sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole.

Le Commissioni approvano emendamento Urzì 23.14 nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, avverte che l'articolo aggiuntivo Urzì 23.01 rimane accantonato.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Carmina 23.03, mentre approvano l'emendamento 24.3 dei relatori (*vedi allegato 3*).

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione* avverte che l'articolo aggiuntivo Frijia 24.02 è stato ritirato dal presentatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 25.15 dei relatori e l'emendamento Urzì 25.13 (*vedi allegato 3*).

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che gli articoli aggiuntivi Giaccone 27.01 e Pella 27.03 sono stati ritirati dai presentatori. Constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Alessandro Colucci 27.02: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Zaratti 27.04 e Gnassi 27.05.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che l'esame del provvedimento proseguirà al termine della prevista audizione del presidente della Corte dei conti.

Rinvia quindi in seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 1° giugno 2023.

Audizione informale del Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1114, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 1° giugno 2023. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

C. 1114 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente e relatore per la XI Commissione*, dà conto delle sostituzioni pervenute per la odierna seduta pomeridiana.

Con riferimento alla proposta emendativa 20.4 del Governo, fa presente che deve ritenersi irricevibile la proposta subemendativa Donzelli 0.20.4.5 (*vedi allegato 2*) in quanto priva del carattere accessorio tipico dei subemendamenti che possono proporre modifiche unicamente nell'ambito testuale dell'emendamento al quale si riferiscono. Aggiunge altresì che la proposta subemendativa D'Orso 0.20.4.2 (*vedi allegato 2*) è inammissibile in quanto reca una disposizione di delega legislativa.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) desidera rivolgere un saluto affettuoso ed esprimere il cordoglio alla famiglia della signora Pierpaola Romano, agente della polizia di Stato in servizio presso la Camera dei deputati, barbaramente uccisa questa mattina mentre usciva di casa. Rivolge quindi un pensiero grato al servizio prestato dalla signora Pierpaola Romano a difesa della sicurezza della Camera dei deputati e a tutela dell'ordine democratico. Ribadisce infine l'importanza di dover garantire oggi più che mai la sicurezza a tutte le donne.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente e relatore per la XI Commissione*, anche a nome del Presidente della I Commissione, esprime vivo cordoglio per l'uccisione dell'agente di polizia Pierpaola Romano esprimendo un forte sentimento di commozione a nome di tutti componenti delle Commissioni riunite.

Filiberto ZARATTI (AVS) si unisce alle espressioni di cordoglio alla famiglia rammaricandosi per l'ennesimo grave episodio di femminicidio, che colpisce un agente della Polizia di Stato.

Intervenendo sull'ordine dei lavori chiede alle presidenze e al Governo, alla luce delle inequivocabili dichiarazioni rilasciate dal

Presidente della Corte dei conti nell'audizione svoltasi questa mattina, di valutare seriamente il ritiro dell'emendamento del Governo 1.83 al fine di consentire alle Commissioni di proseguire l'esame del provvedimento e di concentrarsi sul merito delle disposizioni in esso contenute, contenuto che verrebbe stravolto dall'approvazione dell'emendamento che diminuisce di fatto il controllo in corso d'opera attribuito alla Corte dei conti.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) desidera unirsi alle espressioni di cordoglio per il vile femminicidio giudicandolo ennesima tragedia grave cui la Camera dei deputati deve dare una risposta non solo di solidarietà alla Polizia di Stato ma anche alle donne.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che le opposizioni lavorino sempre per ottenere risultati benché parziali ma che l'ostruzionismo oggi è venuto da parte della maggioranza.

Ritiene infatti che l'audizione del Presidente della Corte dei conti di oggi abbia fatto emergere con chiarezza l'assoluta estraneità dell'emendamento 1.83 del Governo.

Al riguardo condivide l'allarme lanciato nel corso dell'audizione sulle gravi conseguenze dell'abolizione del cosiddetto controllo concomitante.

Esprime quindi viva preoccupazione per la credibilità delle istituzioni e chiede al Governo e alla maggioranza un ripensamento radicale che deve tradursi nell'immediato ritiro dell'emendamento. Ritiene pertanto opportuno che le presidenze convochino immediatamente gli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite al fine di favorire un ordinato svolgimento dei lavori e la conclusione dell'esame del provvedimento, di per sé già molto complesso.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) esprime il più vivo cordoglio e sgomento per l'ennesimo femminicidio che colpisce oggi una agente della polizia di Stato in servizio presso la Camera dei deputati.

Passando al merito del provvedimento in esame, ritiene che a seguito dell'audizione del Presidente della Corte dei conti non vi siano più dubbi circa la necessità

che il Governo ritiri l'emendamento 1.83, essendo oltretutto in corso un ulteriore incontro tra il Presidente Carlino ed il Governo.

Ritiene infatti opportuno il ritiro dell'emendamento anche al fine di consentire la conclusione serena dell'esame del provvedimento da parte delle Commissioni riunite.

Infine auspica che non corrisponda al vero la notizia circolata di cui è venuto a conoscenza, del fatto che stiano per essere presentati ulteriori emendamenti dei relatori. Se tale notizia fosse confermata risulta evidente che qualunque accordo che sia stato raggiunto tra la maggioranza e le opposizioni circa la conclusione dell'esame del provvedimento debba ritenersi nei fatti superato.

Alfonso COLUCCI (M5S), a nome del gruppo del MoVimento 5 Stelle esprime vivo cordoglio ed esecrazione per l'ennesimo femminicidio, commesso ai danni di una agente della Polizia di Stato.

Con riferimento agli elementi emersi nel corso dell'audizione del Presidente della Corte dei conti ritiene che sia stato chiarito, con parole chiare e inequivocabili, il ruolo dirimente ed essenziale del controllo cosiddetto concomitante in quanto controllo attivo esercitato da parte della Corte dei conti sulla realizzazione dei progetti del PNRR.

In particolare evidenzia che tale forma di controllo, così come attualmente previsto fino ad oggi, consente di bloccare l'erogazione dei fondi in caso di irregolarità, di irrogare eventuali provvedimenti disciplinari nonché impartire istruzioni agli organi della pubblica amministrazione interessati al fine di consentire il rispetto dei principi di economicità.

Osserva, altresì, che l'emendamento presentato dal Governo rappresenta un grave *vulnus* per le attribuzioni della Corte dei conti nonché per il ruolo del Parlamento, che si troverebbe nell'impossibilità di esercitare la prevista funzione di controllo mediante l'esame della relazione semestrale sulla gestione dei fondi del PNRR.

Tutto ciò premesso invita quindi il Governo a valutare seriamente di ritirare l'e-

mendamento in questione. Con riferimento al prosieguo dei lavori e al cronoprogramma dettagliato indicato nella serata di ieri dalla presidenza delle Commissioni riunite, ritiene che tale accordo debba considerarsi del tutto superato per il fatto che mancano ancora numerosi pareri alle proposte emendative che allo stato risultano tuttora accantonate.

Valentina BARZOTTI (M5S) si unisce alle espressioni di cordoglio per il vile femminicidio commesso nella mattinata di oggi, auspicando che la Camera dei deputati possa prevedere una doverosa commemorazione in Aula.

Con riferimento all'audizione svolta nella mattinata odierna si unisce alle considerazioni svolte dai colleghi fin qui intervenuti, condividendo l'opportunità che il Governo ritiri tempestivamente l'emendamento che riduce drasticamente i poteri di controllo concomitante attribuiti alla Corte dei conti. Chiede pertanto alle presidenze di sospendere immediatamente la seduta al fine di procedere alle conseguenti determinazioni.

Alessandro URZÌ (FDI), nel far notare che il presidente della Corte dei conti ha espresso una sua personale opinione sul tema dei controlli, evidenzia come lo stesso presidente abbia allo stesso tempo sottolineato la netta demarcazione dei ruoli tra Corte dei conti e Parlamento, spettando a quest'ultimo assumere responsabilmente le determinazioni legislative finali, alle quali non ci si può che rimettere. Fatto notare che l'emendamento 1.83 del Governo non mette in discussione gli obblighi di controllo contabile, sia europei sia nazionali, evidenzia, in conclusione, che le proroghe dei termini del cosiddetto « scudo erariale » erano già state disposte dai precedenti Governi Conte-*bis* e Draghi. Ritiene necessario proseguire speditamente lungo l'*iter* di esame, a partire dalla votazione dell'emendamento 1.83 del Governo.

Marta SCHIFONE (FDI), associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Urzì, ritiene opportuno procedere alla votazione dell'emendamento 1.83 del Governo, con-

siderato che l'argomento è stato ampiamente discusso.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) chiede al deputato Urzì delucidazioni riguardo alla sua affermazione che il presidente della Corte dei conti avrebbe svolto osservazioni a titolo personale, non comprendendo come sia potuto giungere ad una simile conclusione.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti presentati all'emendamento 1.83 del Governo (*vedi allegato 1*), sul quale, invece, esprime parere favorevole.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello del relatore, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 1.83 del Governo.

Le Commissioni respingono il subemendamento Zaratti 0.1.83.32.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) chiede che sia posta in votazione la richiesta di sospensione dei lavori.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene opportuno che il deputato Urzì chiarisca la sua affermazione secondo la quale il Presidente della Corte dei conti avrebbe esternato opinioni a titolo personale.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, ritiene che il deputato Urzì abbia espresso la sua personale posizione, sulla quale, se lo riterrà, potrà fornire ulteriori delucidazioni.

Alfonso COLUCCI (M5S) non comprende, in ogni caso, come non si possano considerare autorevoli delle opinioni del Presidente della Corte dei conti, anche laddove – non essendo il caso in questione – fossero state espresse a titolo personale.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO ritiene che il punto centrale dalle considerazioni svolte dal deputato Urzì siano rappresentate dal passaggio che fa riferimento all'intervento del Presidente della Corte dei conti sull'autonomia del Parlamento, a cui spetta in conclusione scrivere le norme.

Filiberto ZARATTI (AVS) ritiene opportuno che i presidenti esprimano la loro posizione rispetto a quanto detto dal deputato Urzì in relazione al fatto che il presidente della Corte dei conti avrebbe parlato a titolo personale.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, dopo aver dichiarato di non ritenere opportuno rispondere al posto del deputato Urzì, pone in votazione la richiesta di sospensione dei lavori avanzata dal Partito Democratico.

Le Commissioni respingono la proposta di sospensione dei lavori.

Le Commissioni, quindi, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Zaratti 0.1.83.30 e 0.1.83.20.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra il suo subemendamento 0.1.83.28, facendo notare che esso è volto a limitare i danni che determinerebbe l'emendamento 1.83 del Governo. Ritiene che non si possano ignorare le parole del Presidente della Corte dei conti, che ha chiaramente evidenziato come l'intervento del Governo sia incostituzionale.

Le Commissioni con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Zaratti 0.1.83.28, Alfonso Colucci 0.1.83.3, Zaratti 0.1.83.24, Mari 0.1.83.33, Zaratti 0.1.83.34, 0.1.83.29, 0.1.83.21, Dorso 0.1.83.4, Mari 0.1.83.22, 0.1.83.23, 0.1.83.26, Zaratti 0.1.83.25.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) illustra il subemendamento Richetti 0.1.83.18, di cui è cofirmatario, facendo presente che tale proposta subemendativa mira a valo-

rizzare il ruolo del Parlamento. Non comprende le ragioni del parere contrario.

Le Commissioni con distinte votazioni, respingono gli identici subemendamenti Bonafè 0.1.83.1, 0.1.83.5 e Richetti 0.1.83.18, nonché i subemendamenti Zaratti 0.1.83.39, 0.1.83.38, 0.1.83.37, Bonafè 0.1.83.6, Alfonso Colucci 0.1.83.2, Bonafè 0.1.83.15, 0.1.83.16, 0.1.83.14, 0.1.83.12, 0.1.83.11, 0.1.83.13, 0.1.83.7, 0.1.83.8, gli identici subemendamenti Bonafè 0.1.83.9 e Zaratti 0.1.83.41, gli identici subemendamenti Bonafè 0.1.83.10 e Zaratti 0.1.83.40, nonché i subemendamenti Bonafè 0.1.83.17, Giachetti 0.1.83.19, Zaratti 0.1.83.42 e Mari 0.1.83.43.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) esprime la radicale contrarietà del suo gruppo sul merito dell'emendamento 1.83 del Governo e a un'idea della maggioranza che appare volta ad appropriarsi delle istituzioni. Fa notare che nel provvedimento in esame, mentre non si fornisce alcuna risposta alle problematiche della pubblica amministrazione, ci si preoccupa di realizzare un intervento che lede l'autonomia del Parlamento, limitando i controlli di legalità in relazione alle spese connesse all'attuazione del PNRR, come fatto notare dallo stesso Presidente della Corte dei conti. Preannuncia che il suo gruppo condurrà una dura battaglia di opposizione, anche in relazione al sempre più diffuso inserimento di misure disomogenee nell'ambito della decretazione d'urgenza, messo in campo dalla maggioranza e dal Governo senza tenere conto dei richiami svolti dal Presidente della Repubblica. Preannuncia in conclusione il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 1.83 del Governo.

Carmela AURIEMMA (M5S) fa notare che l'emendamento 1.83 del Governo è volto a mettere un bavaglio alla Corte dei conti e a limitare i controlli del Parlamento sull'attuazione del PNRR, giudicando grave l'eliminazione del controllo concomitante, che servirebbe proprio a favorire una collaborazione con le pubbliche amministrazioni, in vista di una spesa più rapida e

migliore. In relazione poi alla proroga dello scudo erariale, facendo riferimento ad alcune considerazioni svolte dal deputato Urzì, fa notare che gli interventi dei precedenti Governi al riguardo non erano stati associati alla eliminazione del controllo concomitante, come avviene ora. Preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 1.83 del Governo.

Filiberto ZARATTI (AVS) ritiene si sia persa l'ennesima occasione di fornire una risposta ai tanti problemi della pubblica amministrazione tra cui quelli di carenza di organico, facendo notare che, nonostante l'atteggiamento di collaborazione dell'opposizione, la maggioranza si è concentrata esclusivamente su battaglie ideologiche, come quella svolta contro la Corte dei conti. Ritiene sia un errore politico l'intervento contemplato nell'emendamento 1.83 del Governo, dal momento che in tal modo si intralcerà l'attuazione del PNRR e, eliminando il controllo concomitante, si renderà meno agevole la gestione delle spese. Preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 1.83 del Governo.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 1.83 del Governo, sostiene che il Governo, con un intervento furtivo, introduce un abominio giuridico e commette una scorrettezza istituzionale nei confronti della Corte dei conti, della quale vengono lese le competenze, del Presidente della Repubblica, che aveva richiamato le Camere sui limiti all'emendabilità dei decreti-legge e del Parlamento, che non ha avuto possibilità di procedere ad un esame adeguato.

Marco SARRACINO (PD-IDP), nel ricordare che è in corso a Palazzo Chigi un incontro tra il Governo e il presidente della Corte dei conti, chiede di attenderne l'esito prima di procedere alla votazione dell'emendamento 1.83 del Governo, che peraltro ha un contenuto non inerente alle materie trattate dal provvedimento in esame. Nel rammentare che, durante l'audizione, il presidente della Corte dei conti ha espresso

parole nette, sottolinea che deve essere garantita l'efficiente spesa delle risorse del PNRR.

Valentina BARZOTTI (M5S), nell'associarsi ai colleghi che sono intervenuti in precedenza, evidenzia che il provvedimento in esame, concernente misure rilevanti di miglioramento delle pubbliche amministrazioni, è stato snaturato dall'intervento di carattere ordinamentale del Governo che incide su un organo giurisdizionale di rilievo costituzionale.

Nel dichiarare il voto contrario sull'emendamento 1.83 del Governo, in riferimento a quanto affermato dal presidente della Corte dei conti, ribadisce che i controlli costituiscono uno strumento di stimolo e collaborazione nei confronti dell'attività amministrativa, mentre l'emendamento in esame appare fondato sull'opposta idea che rappresentino un intralcio alla gestione delle risorse finanziarie.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), nel condividere le idee convincenti dei colleghi dell'opposizione, ricorda che la Corte dei conti è stata istituita nel 1862 con funzioni amministrative e di controllo in continuità con un'esperienza che risale sino al Medioevo. Afferma che la decisione di limitarne i poteri, è peggio di un crimine: è un errore, come affermato da Fouché, Ministro di polizia francese sotto il primo impero, a proposito della fucilazione del duca di Enghien. Invita, infine, la maggioranza e il Governo ad ascoltare le parole del Presidente della Corte dei conti.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel confermare la posizione contraria del gruppo del Partito Democratico alla soppressione del controllo concomitante della Corte dei conti, sottolinea che, sotto il profilo del metodo, il Governo ha agito con un blitz notturno che non ha consentito un esame approfondito dell'emendamento 1.83, mentre, dal punto di vista del merito, ricorda che la proposta del Governo è stata presentata a pochi giorni dalle valutazioni della Corte dei conti sui ritardi nella spesa delle risorse del PNRR e sul rischio di perdere i finanzia-

menti su cui si basa la programmazione economica contenuta nel Documento di economia e finanza.

Nel ricordare l'incontro istituzionale in corso alla Presidenza del Consiglio nonché il contenuto dell'audizione del presidente della Corte dei conti, afferma che, senza niente voler togliere alla sottosegretaria Siracusano, sarebbe forse stata più opportuna la presenza del Ministro Fitto poiché l'approvazione della proposta emendativa del Governo rischia di rallentare ulteriormente l'attuazione degli interventi finanziati con i fondi europei del PNRR.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, nel ricordare che, secondo l'accordo intercorso tra i gruppi, i lavori delle Commissioni riunite avrebbero dovuto concludersi alle ore 15, invita i deputati a limitare per quanto possibile i propri interventi.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che l'audizione del presidente della Corte dei conti è stata conclusa alle ore 14 e che, durante la mattina, i lavori sono stati rallentati da una proposta emendativa riguardante il Ministero della difesa poi ritirata dal Governo. Nel sottolineare che i pareri del Governo sulle proposte emendative riformulate dai relatori sono stati espressi proprio intorno alle ore 15, fa presente la necessità di consentire ai deputati dei gruppi di opposizione di esprimere la propria posizione.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, rispetto a quanto affermato dal deputato Scotto sull'ordine dei lavori, precisa che l'audizione è stata conclusa alle ore 14 proprio perché il presidente Carlino doveva recarsi all'incontro con i rappresentanti del Governo.

Francesco MARI (AVS), nel ricorda che il presidente della Corte dei conti è intervenuto in qualità di rappresentante delle istituzioni e non certo come portatore di interesse particolare, evidenzia che nel suo intervento ha espresso una completa contrarietà sulla lettera *a*) dell'emendamento

1.83 del Governo per motivi di diritto, mentre ha sostenuto che la lettera *b*) del medesimo emendamento potrebbe compromettere l'efficacia della realizzazione degli interventi previsti dal PNRR.

Richiama quindi l'attenzione sui seguenti due aspetti. Anzitutto sul fatto che l'Unione europea ha sollecitato il rispetto del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 febbraio 2021, concernente la *governance* del PNRR, mentre la proposta emendativa del Governo sottrae alla Corte dei conti il controllo concomitante anche in riferimento a tale atto. Quindi invita i colleghi a tener presente l'osservazione del presidente Carlino secondo la quale la proposta emendativa, tutt'altro che accelerare la capacità di spesa delle pubbliche amministrazioni per portare a compimento il PNRR, può anzi sortire l'effetto opposto poiché viene meno la funzione di efficienza esercitata dal controllo medesimo.

Sottolinea, infine, che l'esame parlamentare della proposta emendativa riguardante le competenze della Corte dei conti sul PNRR, proprio a ridosso dell'incontro in corso di svolgimento a Palazzo Chigi, è piuttosto inusuale e quasi ai limiti della correttezza nei rapporti tra le istituzioni.

Andrea CASU (PD-IDP) dichiara la sua contrarietà sull'emendamento 1.83 del Governo, oltre che per le ragioni già ricordate dai colleghi che lo hanno preceduto, anche per un motivo politico e culturale ossia il fatto che la proposta emendativa appare fondata sul convincimento che i controlli rappresentino un ostacolo all'attività amministrativa, senza considerare che, invece, sopprimendo i controlli, viene incrementato il rischio di spendere le risorse in modo inefficiente.

Fa notare che l'audizione del presidente della Corte dei conti è apparsa quasi straordinaria perché è stata compressa la funzione del Parlamento, immiserendone il ruolo, e, in particolare, il lavoro delle Commissioni parlamentari.

Dario CAROTENUTO (M5S) ritiene che, in un Paese in cui l'attività delle organiz-

zazioni criminali è molto pervasiva, non è possibile essere complici del tentativo di allentare le maglie dei controlli in un momento di spesa di ingenti risorse pubbliche.

Matteo MAURI (PD-IDP), ricordando il recente femminicidio e gli altri atti violenti che hanno interessato i componenti delle forze dell'ordine, propone di inserire nel testo anche una misura che assicuri l'assistenza psicologica per questi lavoratori.

In riferimento all'emendamento 1.83 del Governo in esame, afferma di non aver ascoltato argomenti convincenti che motivino tale norma. Nel ricordare che i controlli hanno come scopo di evitare la commissione di errori, invita ad evitare un successivo intervento correttivo, come accaduto per il decreto riguardante i flussi migratori.

Svolge un'ultima considerazione relativa all'andamento dei lavori, ritenendo inaccettabile che il Governo tenga maggioranza e opposizione in ostaggio, a causa dei ritardi tanto sulle sue stesse proposte emendative tanto sui pareri sulle proposte emendative parlamentari. Aggiunge in merito all'audizione informale svoltasi nella giornata odierna che in maniera del tutto evidente il Presidente Carlino è intervenuto in rappresentanza della Corte dei conti, dimostrandosi molto corretto nella forma ma anche molto trasparente nella sostanza. In conclusione non considera un bel segnale per i rapporti tra le istituzioni dello Stato l'atteggiamento della maggioranza che, essendosi il presidente della Corte dei conti espresso in senso contrario, ha ritenuto di non tenere in alcuna considerazione le sue parole.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, riallacciandosi alla prima parte dell'intervento del collega Mauri, tiene a ricordare anche il recente omicidio della giovane Giulia Tramontano per mano del suo compagno, sottolineando che compete alle aule parlamentari manifestare la propria sensibilità.

Davide AIELLO (M5S) sottolinea che l'emendamento 1.83 del Governo, presen-

tato soltanto nel pomeriggio di ieri, rinnega il contenuto dello stesso decreto-legge in cui si inserisce, che come recita il titolo reca disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. A suo avviso l'emendamento del Governo non rafforza ma indebolisce le pubbliche amministrazioni che, a partire dai comuni, hanno bisogno del controllo concomitante della Corte dei conti, come ricordato oggi dal suo presidente, il quale certamente non è stato audito a titolo personale. Precisa che il controllo della Corte, lungi dal ritardare la realizzazione dei progetti, al contrario accelera la spesa e stimola gli investimenti, oltre ad avanzare proposte di misure correttive in caso di problemi. Preannuncia quindi che il Governo, avendo privato la pubblica amministrazione del controllo della Corte dei conti, si troverà in difficoltà sulla gestione del PNRR. Nel rilevare che l'unica colpa della Corte dei conti è quella di aver segnalato che è stato speso soltanto uno dei trenta miliardi di euro previsti, invita il Governo e la maggioranza a interpretare le sollecitazioni, comprese quelle che arrivano dall'opposizione, non come critiche distruttive ma come stimoli positivi. Nel rammentare che anche l'opposizione ha interesse a che i soldi del PNRR vengano spesi correttamente, a vantaggio dei cittadini italiani, manifesta la contrarietà del suo gruppo all'emendamento del Governo e all'intero testo del decreto-legge.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.83 del Governo (*vedi allegato 3*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, avverte che l'esame prosegue con le ulteriori proposte emendative del Governo e relativi subemendamenti (*vedi allegato 1*). Pertanto, anche a nome del collega Nazario Pagano, relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sul subemendamento Alfonso Colucci 0.1.87.1 e parere favorevole sull'emendamento 1.87 del Governo.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello

dei relatori, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 1.87 del Governo.

Le Commissioni respingono il subemendamento Alfonso Colucci 0.1.87.1 e approvano l'emendamento 1.87 del Governo (*vedi allegato 3*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, anche a nome del collega Nazario Pagano, relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sui subemendamenti Bonafè 0.1.88.2, Scotto 0.1.88.3 e Bonafè 0.1.88.1 e parere favorevole sull'emendamento 1.88 del Governo.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 1.88 del Governo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Bonafè 0.1.88.2, Scotto 0.1.88.3 e Bonafè 0.1.88.1 e approvano l'emendamento 1.88 del Governo (*vedi allegato 3*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, anche a nome del collega Nazario Pagano, relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sui subemendamenti Bonafè 0.1.09.3, Alfonso Colucci 0.1.09.2, Bonafè 0.1.09.4, sugli identici subemendamenti Bonafè 0.1.09.5 e Alfonso Colucci 0.1.09.1, sui subemendamenti Bonafè 0.1.09.11 e 0.1.09.6 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 1.09 del Governo.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori, raccomandando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1.09 del Governo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Bonafè 0.1.09.3, Alfonso Colucci 0.1.09.2 e Bonafè 0.1.09.4, gli identici subemendamenti Bonafè 0.1.09.5 e Alfonso Colucci 0.1.09.1, nonché i subemendamenti Bonafè 0.1.09.11

e 0.1.09.6 e approvano l'articolo aggiuntivo 1.09 del Governo (*vedi allegato 3*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, anche a nome del collega Nazario Pagano, relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sui subemendamenti Enrico Costa 0.20.4.3, Bonafè 0.20.4.6, 0.20.4.7, 0.20.4.8, 0.20.4.9, 0.20.4.10, 0.20.4.11, 0.20.4.12, 0.20.4.27, 0.20.4.22, 0.20.4.23, 0.20.4.24, 0.20.4.13, 0.20.4.14, 0.20.4.15, 0.20.4.16, 0.20.4.17, 0.20.4.18 e 0.20.4.19 e parere favorevole sull'emendamento 20.4 del Governo.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 20.4 del Governo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Enrico Costa 0.20.4.3, Bonafè 0.20.4.6, 0.20.4.7, 0.20.4.8, 0.20.4.9, 0.20.4.10, 0.20.4.11, 0.20.4.12, 0.20.4.27, 0.20.4.22, 0.20.4.23, 0.20.4.24, 0.20.4.13, 0.20.4.14, 0.20.4.15, 0.20.4.16, 0.20.4.17, 0.20.4.18 e 0.20.4.19 e approvano l'emendamento 20.4 del Governo (*vedi allegato 3*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, nel passare all'esame delle proposte emendative tuttora accantonate, anche a nome del collega Nazario Pagano, relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Calderone 1.6.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) ritira l'emendamento Calderone 1.6, di cui è cofirmatario.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, anche a nome del collega Nazario Pagano, relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Schifone 1.62.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marta SCHIFONE (FDI) ritira l'emendamento a sua firma 1.62.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, anche a nome del collega Nazario Pagano, relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Montaruli 1.77, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Augusta MONTARULI (FDI) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.77, proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano all'unanimità l'emendamento Montaruli 1.77, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, nel passare all'esame delle proposte emendative tuttora accantonate, anche a nome del collega Nazario Pagano, relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Mascaretti 3.3.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Mascaretti 3.3.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, nel passare all'esame delle proposte emendative tuttora accantonate, anche a nome del collega Nazario Pagano, relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Cerreto 3.16.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Cerreto 3.16.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP) chiede, anche a nome dei colleghi Scotto, Sarracino e Bonafè di sottoscrivere l'emendamento Cerreto 3.16, che considera molto importante per le ragioni sicuramente già illustrate dal collega nelle sedute precedenti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Graziano 3.16.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, anche a nome del collega Nazario Pagano, relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Simiani 3.20, Ilaria Fontana 3.21 e Mari 3.24.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Simiani 3.20, Ilaria Fontana 3.21 e Mari 3.24.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, ricorda che nella seduta antimeridiana era stato espresso parere favorevole sull'emendamento Testa 3.52, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), e che i presentatori avevano chiesto di mantenerlo accantonato ai fini della valutazione di tale proposta di riformulazione.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), trattandosi di un testo impegnativo, chiede di poter disporre di ulteriore tempo per valutare con attenzione la proposta di riformulazione dell'emendamento Testa 3.52, il cui spirito condivide.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, accogliendo la richiesta del collega Scotto, soprassiede momentaneamente all'esame dell'emendamento Testa 3.52. Passando quindi all'esame della successiva proposta emendativa tuttora accantonata, anche a nome del collega Nazario Pagano, relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Sudano 5.36 e Messina 5.38, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, avverte che i presentatori degli identici emendamenti Sudano 5.36 e Messina 5.38 accettano la riformulazione proposta.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) fa presente che la proposta di riformulazione degli identici emendamenti Sudano 5.36 e Messina 5.38 appare di contenuto analogo ad un emendamento presentato dal suo gruppo.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO fa presente che l'onorevole Castiglione, informato per le vie brevi della proposta di riformulazione degli identici emendamenti Sudano 5.36 e Messina 5.38, ha chiesto alla presidenza di poterli sottoscrivere.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE), nel rammentare che nel corso delle interlocuzioni informali tenutesi con gli uffici ministeriali, il Ministero dell'economia e delle finanze non aveva espresso particolare contrarietà su un emendamento del suo gruppo che interveniva sulla medesima questione e che successivamente era stato invece espresso parere contrario, chiede a questo punto di poter sottoscrivere gli identici emendamenti Sudano 5.36 e Messina 5.38.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Sudano 5.36 e Messina 5.38, come riformulati (*vedi allegato 3*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, avverte che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo 6.06 dei relatori. Anche a nome del collega Nazario Pagano, relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Kelany 6.03.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Sara KELANY (FDI) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 6.03.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, avverte che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo 7.06 dei relatori e che pertanto decade il relativo subemendamento Mari 0.7.06.1. Anche a nome del collega Nazario Pagano, relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Urzì 7.03, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alessandro URZÌ (FDI) accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 7.03, proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Urzì 7.03, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, anche a nome del collega Nazario Pagano, relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Donzelli 7.04, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alessandro URZÌ (FDI) dichiara di non accettare la riformulazione proposta e di

ritirare l'articolo aggiuntivo Donzelli 7.04, di cui è cofirmatario.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, anche a nome del collega Nazario Pagano, relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Morfino 11.1.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Morfino 11.1.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, nel passare all'esame delle proposte emendative tuttora accantonate, anche a nome del collega Nazario Pagano, relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Schifone 14.6.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Schifone 14.6 (*vedi allegato 3*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, anche a nome del collega Nazario Pagano, relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Coppo 15.8, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Sara KELANY (FDI) sottoscrive l'emendamento Coppo 15.8 e accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Coppo 15.8, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, anche a nome del collega Nazario Pagano, relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Auriemma 15.10.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Auriemma 15.10.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, anche a nome del collega Nazario Pagano, relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Giuliano 15.05.

Valentina BARZOTTI (M5S) chiede che l'articolo aggiuntivo Giuliano 15.05 venga momentaneamente accantonato, dal momento che vi sono interlocuzioni tuttora in corso ai fini di una sua ulteriore valutazione.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, nel far presente che i ritardi con riguardo all'articolo aggiuntivo Giuliano 15.05 sono determinati dalla necessità di apportare le necessarie integrazioni alla relazione tecnica, manifesta la volontà di tentare fino all'ultimo di esprimere una valutazione favorevole. Se ciò non dovesse essere possibile prima della conclusione dell'esame delle proposte emendative, si impegna a favorire la riproposizione di un'analogo proposta emendativa in un successivo provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, accogliendo la richiesta della collega Barzotti, mantiene accantonato l'articolo aggiuntivo Giuliano 15.05.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, anche a nome del collega Nazario Pagano, relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Paolo Emilio Russo 19.15.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) ritira l'emendamento a sua prima firma 19.15.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Paolo Emilio Russo 19.15 e chiede che venga posto in votazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Scotto 19.15.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, anche a nome del collega Nazario Pagano, relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento De Palma 20.2, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) accetta la riformulazione dell'emendamento De Palma 20.2, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni approvano l'emendamento De Palma 20.2, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, anche a nome del collega Nazario Pagano, relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Urzì 23.2, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marta SCHIFONE (FDI) chiede di avere il tempo di valutare la proposta di riformulazione dell'emendamento Urzì 23.2.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, accogliendo la ri-

chiesta dalla collega Schifone, soprassedie momentaneamente all'esame dell'emendamento Urzì 23.2. Passando quindi all'esame della successiva proposta emendativa tuttora accantonata, anche a nome del collega Nazario Pagano, relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Urzì 23.01.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alessandro URZÌ (FDI) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 23.01.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, passa nuovamente all'esame dell'emendamento Testa 3.52, precedentemente sospeso per consentire ai colleghi la valutazione della riformulazione proposta. Prende quindi atto che i presentatori accolgono la proposta di riformulazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento Testa 3.52, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, passa nuovamente all'esame dell'emendamento Urzì 23.2 precedentemente sospeso per consentire ai colleghi la valutazione della riformulazione proposta. Prende atto che il presentatore accetta la riformulazione dell'emendamento Urzì 23.2.

Le Commissioni approvano l'emendamento Urzì 23.2, come riformulato (*vedi allegato 3*).

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, con riguardo all'articolo aggiuntivo Giuliano 15.05, tuttora accantonato, fa presente che non è stato possibile completare l'istruttoria in tempo utile per la conclusione dell'esame delle proposte emendative. Pertanto, nel rinnovare l'impegno a tenere in considerazione tale proposta in un successivo provvedimento, invita i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Giuliano 15.05

e a trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Valentina BARZOTTI (M5S), accogliendo l'invito della sottosegretaria, ritira l'articolo aggiuntivo Giuliano 15.05, di cui è cofirmataria.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, avverte che si è così concluso l'esame delle proposte emendative. Comunica che, oltre al parere del Comitato per la legislazione, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni II, IV, VI, VIII, IX, X, XII, XIII e XIV, nonché i pareri favorevoli con osservazioni delle Commissioni III e VII.

Fa poi presente che, in assenza di obiezioni, il subemendamento 0.22.16.1 dei relatori è da intendersi approvato con una correzione di forma volta a rendere esplicito il limite di spesa previsto per l'anno 2023.

Prima di procedere alla deliberazione del mandato ai relatori, sottopone alle Commissioni la proposta di correzioni di forma ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, le quali sono state trasmesse ai membri delle Commissioni ai fini delle opportune valutazioni.

Le Commissioni approvano la proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 5*).

Arturo SCOTTO (PD-IDP) dichiara che il gruppo del Partito Democratico non voterà il mandato ai relatori, ritenendo che il decreto-legge abbia profondamente cambiato pelle dopo l'intervento a gamba tesa del Governo, che ha turbato il clima collaborativo che si era instaurato tra maggioranza e opposizione. Sottolinea che il voto contrario del PD ha motivazioni legate alla forma e alla sostanza del provvedimento: stigmatizza ad esempio la presentazione di emendamenti del Governo a notte fonda e, parafrasando una celebre canzone, afferma che vorrebbe trovare un senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha. Evidenzia infatti come sia stata celebrata una brutta pagina nella storia del Parlamento e dei rapporti tra

Parlamento e Governo, e come l'esecutivo sia ormai sempre più arrogante e portatore di una concezione proprietaria del Parlamento e delle istituzioni repubblicane.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE), richiamando tutti gli interventi svolti nel corso dell'esame, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul mandato ai relatori.

Filiberto ZARATTI (AVS) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento.

Valentina BARZOTTI (M5S), nel ricordare l'approccio collaborativo con il quale il gruppo del MoVimento 5 Stelle ha affrontato l'esame del decreto-legge, stigmatizza un andamento dei lavori di Commissione caotico e un metodo contraddittorio, del quale è emblematica la presentazione di emendamenti del Governo in piena notte, lasciando poco tempo agli uffici legislativi dei gruppi per studiare i contenuti e presentare subemendamenti. Evidenzia come ai profili di gravità legati al metodo si aggiungano criticità relative al merito degli emendamenti approvati, con particolare riferimento all'emendamento sulla Corte dei conti. Rammenta di aver sperato fino all'ultimo in un ripensamento da parte del Governo, anche alla luce dell'incontro che si sta svolgendo a Palazzo Chigi, rispetto al quale l'approvazione dell'emendamento rappresenta uno sgarbo istituzionale. Ritiene che a causa di questi interventi dell'esecutivo il decreto-legge, che originariamente poteva avere un fine nobile, rischia oggi di minare l'attuazione del PNRR e per questo dichiara il voto contrario del suo gruppo e preannuncia una ferma opposizione anche in Aula.

Le Commissioni approvano la proposta di conferire ai relatori, Nazario Pagano e Walter Rizzetto, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, come modificato dalle proposte emendative approvate. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, esprime, a nome di tutti i componenti delle Commissioni riunite, un ringraziamento agli uffici per il lavoro enorme che è stato svolto e alla sottosegretaria Matilde Siracusano per aver seguito sempre con ampia disponibilità i lavori delle Commissioni e ringrazia altresì i Ministri Ciriani e Fitto.

Avverte quindi che la Presidenza si riserva di nominare i componenti del Comi-

tato dei nove per la discussione in Assemblea sulla base delle designazioni dei Gruppi.

La seduta termina alle 17.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.45 alle 10 e dalle 11.30 alle 11.35.

ALLEGATO 1

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114.**EMENDAMENTI DEI RELATORI DI RECEPIMENTO
DELLE CONDIZIONI POSTE DALLA V COMMISSIONE**

ART. 1.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

1.84. I Relatori.

Al comma 13, alinea, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 4,.

1.85. I Relatori.

Al comma 14, lettera b), sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.

1.86. I Relatori.

ART. 8.

Al comma 1, capoverso 13-sexies, secondo periodo, dopo le parole: La remunerazione del sub-commissario aggiungere le seguenti: , il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024,.

8.7. I Relatori.

ART. 12.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Alla relativa copertura con le seguenti: Agli oneri di cui al presente comma,

pari a 238.380 euro per l'anno 2023 e a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,.

12.5. I Relatori.

ART. 14.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: tabella A dell'allegato 1 con le seguenti: tabella B dell'allegato 2.

14.14. I Relatori.

ART. 15.

Al comma 10, sostituire le parole: euro 865.434 con le seguenti: euro 828.567.

15.20. I Relatori.

Al comma 36, sostituire le parole: 31 e 35 con le seguenti: 34 e 35.

15.21. I Relatori.

ART. 19.

Al comma 8, sostituire le parole: euro 6.130.495 con le seguenti: 6.130.425.

19.19. I Relatori.

ART. 22.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: euro 286.200 con le seguenti: euro

229.609 e sostituire le parole: euro 429.300 con le seguenti: euro 344.414.

22.15. I Relatori.

ART. 24.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: da svolgere aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.

24.3. I Relatori.

ART. 25.

All'articolo 25, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: autorizzato a costituire aggiungere le seguenti: nell'anno 2023;

al comma 11, sostituire le parole: ai commi da 1 a 10 con le seguenti: al comma 1 e sostituire le parole: parte capitale con le seguenti: conto capitale.

25.15. I Relatori.

ALLEGATO 2

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114.**PROPOSTE EMENDATIVE DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 1.

All'emendamento 1.87 del Governo, capoverso 9-bis, al comma 4, sostituire le parole: A favore degli operatori volontari con le seguenti: A favore dei giovani operatori volontari.

0.1.87.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservato il 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con la riserva relativa ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministra-

zione, azienda o istituzione ovvero è utilizzata nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei ».

1.87. Il Governo.

All'emendamento 1.88 del Governo, capoverso 10, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 20 per cento.

0.1.88.2. Bonafè, Scotto.

All'emendamento 1.88 del Governo, capoverso 10, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.

0.1.88.3. Scotto, Bonafè.

All'emendamento 1.88 del Governo, capoverso 10, sopprimere la lettera b).

0.1.88.1. Bonafè, Scotto.

Sostituire il comma 10, con il seguente:

« 10. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, l'Agenzia può riservare una quota dei posti messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale, nel limite massimo del 50 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma

2, lettera b), in possesso dei requisiti richiesti per l'inquadramento nel ruolo dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), e che, alla data di pubblicazione del bando, hanno prestato servizio continuativo per almeno due anni a favore della medesima.”;

b) all'articolo 17, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

“8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale altresì, sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale nel limite di cinquanta unità appartenente alle pubbliche amministrazioni, alle autorità indipendenti e alle società a controllo pubblico, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate con i rispettivi soggetti pubblici e privati di appartenenza. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Il citato personale può essere inquadrato, con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, nel ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), non oltre il termine di cui al primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalità e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianità di servizio, nonché delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalità posseduti e dell'impiego in Agenzia. Al personale inquadrato ai sensi del quarto periodo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma I, anche in materia di opzione del trattamento previdenziale. Secondo i medesimi criteri di cui al quarto periodo, il personale di cui al comma 8, lettera b), già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, può essere reinquadrato con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del citato arti-

colo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, entro il 31 dicembre 2023, senza effetti retroattivi. Il personale di cui al terzo periodo rientra nel numero dei posti previsti per la prima operatività dell'Agenzia di cui all'articolo 12, comma 4.” ».

1.88. Il Governo.

All'articolo aggiuntivo 1.09 del Governo, capoverso articolo 1-bis., comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

0.1.09.3. Bonafè, Scotto.

All'articolo aggiuntivo 1.09 del Governo, capoverso articolo 1-bis., comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: entro 6 mesi con le seguenti: entro 2 anni.

0.1.09.2. Alfonso Colucci.

All'articolo aggiuntivo 1.09 del Governo, capoverso articolo 1-bis., al comma 1, sopprimere la lettera b).

0.1.09.4. Bonafè, Scotto.

All'articolo aggiuntivo 1.09 del Governo, capoverso articolo 1-bis., al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **0.1.09.5.** Bonafè, Scotto.

* **0.1.09.1.** Alfonso Colucci, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

All'articolo aggiuntivo 1.09 del Governo, capoverso articolo 1-bis., al comma 1, sopprimere la lettera d).

0.1.09.11. Bonafè, Scotto.

Alla lettera b), capoverso 2-bis sopprimere il capoverso 1-ter.

0.1.09.6. Bonafè, Scotto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) al comma 5, dopo le parole « Formez PA » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , che può essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma. »;

2) al comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocatisi, nella graduatoria finale, entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del lavoratore intervenute entro 6 mesi dall'assunzione l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo. »;

b) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

« Art. 35-bis.

(Concorsi su base territoriale)

1. I concorsi unici possono essere organizzati su base territoriale. In tali casi i bandi prevedono che i candidati non possano presentare domanda di partecipazione per più di un profilo oggetto del bando e, rispetto a tale profilo, per più di un ambito territoriale.

2. L'amministrazione può coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo in altri ambiti territoriali confinanti con il maggior numero di idonei. »;

c) all'articolo 35-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di

concorso possono prevedere, per profili non apicali, lo svolgimento della sola prova scritta. »;

d) all'articolo 52, comma 1-bis, quinto periodo, le parole: « dall'amministrazione di appartenenza » sono sostituite dalle seguenti: « dalle amministrazioni ».

Art. 1-ter.

(Modifiche alla legge 19 giugno 2019, n. 56)

1. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 13, dopo il primo periodo, è aggiunto in fine il seguente: « Le regioni, le autonomie locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi di cui al presente comma »;

b) Al comma 14, dopo le parole: « concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego » inserire le seguenti: « presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ».

1.09. Il Governo.

ART. 7.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) alla lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

1-bis) al comma 2:

1-bis.1) le parole: « articolata in » sono sostituite dalle seguenti: « articolata nella Direzione nazionale degli armamenti, nelle »;

1-bis.2) le parole: « e gli uffici centrali sono disciplinati » sono sostituite dalle seguenti: « e negli uffici centrali, è disciplinata »;

2) dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) all'articolo 50, comma 1, le parole: « , nominato con decreto del Ministro della difesa, » sono soppresse;

3) dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) all'articolo 1051, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) condannato per delitto non colposo con sentenza di condanna in primo grado, anche con esecuzione della pena condizionalmente sospesa, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna; »;

b) dopo il comma 4 inserire i seguenti:

4-bis. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 2, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti in relazione alle funzioni agli stessi affidate; »;

b) all'articolo 28:

1) al comma 1, dopo le parole: « il Segretario generale della difesa, » sono inserite le seguenti: « il Direttore nazionale degli armamenti, »;

2) al comma 2, dopo le parole: « limitatamente ai compiti militari dell'Arma, » sono inserite le seguenti: « per il Direttore nazionale degli armamenti e »;

c) all'articolo 33, comma 1, lettera b), le parole: « e direzioni del Segretariato generale » sono sostituite dalle seguenti: « coordinate dal Segretario generale e delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti »;

d) al Libro primo, Titolo III, Capo IV, la rubrica della Sezione I è sostituita dalla seguente: « Direttore nazionale degli armamenti »;

e) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

« Art. 40.

(Configurazione della carica di Direttore nazionale degli armamenti)

1. Il Direttore nazionale degli armamenti è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Segretario generale della difesa è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato Maggiore della difesa.

2. Il Direttore nazionale degli armamenti dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni tecnico-operative connesse all'efficientamento tecnologico e capacitivo dei sistemi destinati allo strumento militare, dal Capo di Stato Maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice Direttore nazionale degli armamenti.

3. Le ulteriori attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti sono disciplinate dal regolamento. »;

f) all'articolo 41:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « *Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti* »;

2) al comma 1:

2.1) all'alinea, le parole: « Segretario generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « Direttore nazionale degli armamenti »;

2.2) alla lettera b), le parole: « e tecnico amministrativa della Difesa » sono sostituite dalle seguenti: « nonché delle attività di innovazione e ricerca tecnologica e

sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma »;

2.3) la lettera *c*) è abrogata;

2.4) alla lettera *d*), le parole: « nell'area tecnico amministrativa e » sono soppresse e le parole: « Segretario generale » sono sostituite dalle seguenti: « Direttore generale degli armamenti »;

3) al comma 2, le parole: « Segretario generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « Direttore nazionale degli armamenti »;

g) all'articolo 42:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « *Organi di supporto del Direttore nazionale degli armamenti* »;

2) al comma 1:

2.1) all'alinea, le parole: « Segretario generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « Direttore nazionale degli armamenti »;

2.2) alla lettera *a*), dopo le parole: « i direttori generali del Ministero » sono inserite le seguenti: « facenti parte della Direzione nazionale degli armamenti »;

2.3) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) si avvale di un Vice direttore nazionale degli armamenti, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Direttore nazionale degli armamenti è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. Il Vice direttore nazionale degli armamenti è nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito il Direttore nazionale degli armamenti, ai sensi dall'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; »;

2.4) alla lettera *c*) le parole: « del Segretariato generale della difesa, discipli-

nato », sono sostituite dalle seguenti: « della Direzione nazionale degli armamenti, disciplinata »;

h) al Libro primo, Titolo III, Capo IV, la rubrica della Sezione II è sostituita dalla seguente: « Direzione nazionale degli armamenti »;

i) all'articolo 43:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « *Competenze della Direzione nazionale degli armamenti* »;

2) al comma 1:

2.1) le parole: « il Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « la Direzione nazionale degli armamenti »;

2.2) le parole: « la ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « l'innovazione e ricerca tecnologica »;

3) al comma 2:

3.1) le parole: « del Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « della Direzione nazionale degli armamenti »;

3.2) le parole: « dall'articolo 106 del » sono sostituite dalla seguente: « dal »;

l) all'articolo 44, comma 1, le parole: « il Segretariato generale della Difesa » sono sostituite dalle seguenti: « la Direzione nazionale degli armamenti »;

m) al Libro primo, Titolo III, Capo IV, dopo l'articolo 44 è inserita la seguente sezione:

« SEZIONE II-*bis*

SEGRETIARIO GENERALE

Art. 44-*bis*.

(*Configurazione della carica di Segretario generale della difesa*)

1. Il Segretario generale della difesa è scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, ovvero tra gli ufficiali in servizio

permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato Maggiore della difesa.

2. Il Segretario generale assicura l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dipende direttamente dal Ministro della difesa e, limitatamente alle funzioni tecnico-operative, dal Capo di Stato Maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice segretario generale.

3. Le ulteriori attribuzioni del Segretario generale sono disciplinate dal regolamento.

Art. 44-ter.

(Organi di supporto del Segretario generale della difesa)

1. Il Segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni, si avvale:

a) di un Vice segretario generale scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Segretario generale è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero, tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Segretario generale riveste la qualifica dirigenziale civile. Il Vice Segretario generale è nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito il Segretario generale, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) del Segretariato generale della difesa, disciplinato nella sezione II-*bis*, del presente capo e nel regolamento. »;

n) all'articolo 47:

1) al comma 1, lettera *b)*, le parole: « dal Segretariato generale della difesa »

sono sostituite dalle seguenti: « dalla Direzione nazionale degli armamenti »;

2) al comma 3, le parole: « dal Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Direzione nazionale degli armamenti »;

o) all'articolo 54, comma 2, lettera *c)*, numero 3), dopo le parole: « Segretario generale della difesa », sono inserite le seguenti: « e il Direttore nazionale degli armamenti »;

p) all'articolo 57, comma 4, lettera *c)*, numero 3), dopo le parole: « Segretario generale della difesa », sono inserite le seguenti: « e il Direttore nazionale degli armamenti »;

q) all'articolo 282, comma 3, lettera *a)* le parole: « Segretario generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « Direttore nazionale degli armamenti »;

r) all'articolo 306:

1) al comma 4, le parole: « la Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficio centrale competente »;

2) al comma 5-*bis* le parole: « Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « Ufficio centrale competente »;

s) all'articolo 307, comma 10, le parole: « Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa », ovunque compaiono, sono sostituite dalle seguenti: « Ufficio centrale competente »;

t) all'articolo 324, comma 10, le parole: « alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « all'Ufficio centrale competente »;

u) all'articolo 357, comma 1, le parole: « segretario generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « direttore dell'Ufficio centrale competente »;

v) all'articolo 553, comma 1, dopo le parole: « Segretariato generale della di-

fesa », sono inserite le seguenti: « e alla Direzione nazionale degli armamenti »;

z) all'articolo 751, comma 4, dopo le parole: « e, per quanto di interesse, », sono inserite le seguenti: « il Direttore nazionale degli armamenti e »;

aa) all'articolo 833-bis, comma 2, le parole: « della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « della Direzione generale dei lavori, dell'Ufficio centrale competente »;

bb) all'articolo 909, comma 2, lettera c), dopo le parole: « Segretario generale », sono inserite le seguenti: « e il Direttore nazionale degli armamenti »;

cc) all'articolo 1041:

1) al comma 1, le parole: « partecipa, quale componente, » sono sostituite dalle seguenti: « e il Direttore nazionale degli armamenti, ovvero il Vice direttore nazionale degli armamenti militare se il Direttore nazionale degli armamenti riveste qualifica dirigenziale civile, partecipano, quali componenti, »;

2) al comma 2:

2.1) all'alinea, le parole: « Il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa, » sono sostituite dalle seguenti: « Il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari, »;

2.2) alla lettera a), le parole: « il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa, » sono sostituite dalle seguenti: « il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari, »;

dd) all'articolo 1094:

1) al comma 2-bis, le parole: « e Segretario generale » sono sostituite dalle seguenti: « , Segretario generale o Direttore nazionale degli armamenti »;

2) al comma 3, le parole: « e il Segretario generale » sono sostituite dalle seguenti: « , il Segretario generale ovvero il Direttore nazionale degli armamenti »;

ee) all'articolo 1378, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) al Segretario generale della difesa o al Direttore nazionale degli armamenti, se militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, al Vice Segretario generale o al Vice direttore nazionale degli armamenti, nei confronti del personale militare dipendente, dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale; »;

ff) all'articolo 1380, comma 3, lettera d), dopo le parole: « Segretario generale, » sono inserite le seguenti: « Direttore nazionale degli armamenti, »;

gg) all'articolo 1473, comma 1:

1) dopo la lettera e), è inserita la seguente:

« e-bis) per i militari in servizio presso la Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e organismi, dalla Direzione nazionale degli armamenti; »;

2) alla lettera f), le parole « ed e) » sono sostituite dalle seguenti: « , e) ed e-bis) »;

hh) all'articolo 2186, comma 2, dopo le parole: « del Segretariato generale della difesa, » sono inserite le seguenti: « della Direzione nazionale degli armamenti, »;

ii) all'articolo 2190, comma 2, le parole: « dal Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Direzione nazionale degli armamenti »;

ll) all'articolo 2259-ter:

1) al comma 2, le parole: « per l'area » sono sostituite dalle seguenti: « e il Direttore nazionale degli armamenti per le aree »;

2) al comma 3, dopo le parole: « del Segretario generale della difesa, » sono inserite le seguenti: « del Direttore nazionale degli armamenti, ».

4-ter. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione del Ministero della difesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al

31 dicembre 2023, le disposizioni regolamentari di organizzazione relative al medesimo Ministero recate dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, sono adeguate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato.

4-quater. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riorganizzazione del Ministero della difesa di cui al presente articolo, il Segretario generale della difesa mantiene anche l'incarico di Direttore nazionale degli armamenti e continua a svolgerne le funzioni.

7.11. Il Governo.

ART. 20.

All'emendamento 20.4 del Governo, sopprimere la lettera b).

0.20.4.3. Enrico Costa, Giachetti, D'Alesio.

All'emendamento 20.4 del Governo, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Al fine di garantire in concreto l'indipendenza e la terzietà dei giudici tributari, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, di concerto con i Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. I decreti legislativi di cui al presente comma prevedono il trasferimento della gestione e dell'organizzazione del nuovo sistema dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie dal Ministero dell'economia e

delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sottraendo al Ministero dell'economia e delle finanze ogni tipo di collegamento con le Corti di giustizia tributaria, nel rispetto dei principi costituzionali nonché dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale ».

0.20.4.2. D'Orso.

(Inammissibile)

All'emendamento 20.4 del Governo, alla lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere la lettera a).

0.20.4.6. Bonafè, Scotto.

All'emendamento 20.4 del Governo, alla lettera b), capoverso 2-bis sopprimere la lettera b).

0.20.4.7. Bonafè, Scotto.

All'emendamento 20.4 del Governo, alla lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere la lettera c).

0.20.4.8. Bonafè, Scotto.

All'emendamento 20.4 del Governo, lettera b), sopprimere il capoverso 2-ter.

0.20.4.9. Bonafè, Scotto.

All'emendamento 20.4 del Governo, lettera b), sopprimere il capoverso 2-quater.

0.20.4.10. Bonafè, Scotto.

All'emendamento 20.4 del Governo, lettera b), sopprimere il capoverso 2-quinquies.

0.20.4.11. Bonafè, Scotto.

All'emendamento 20.4 del Governo, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il capoverso 2-quinquies, inserire i seguenti:

2-sexies. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e per il potenziamento dei servizi istituzionali, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di 30 unità nella qualifica di dirigente di istituto penitenziario.

2-septies. La tabella C allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e successive modifiche, è sostituita dalla tabella E di cui all'allegato 7-bis, che costituisce parte integrante della presente legge.

2-octies. La tabella E allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e successive modifiche, è sostituita dalla tabella E di cui all'allegato 7-ter, che costituisce parte integrante della presente legge.

2-novies. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi del comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi, un corrispondente contingente di personale dirigenziale in aggiunta alle normali facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.

2-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2-sexies a 2-novies, valutato in euro 3.200.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le risorse stanziare nella missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

2) dopo il capoverso 2-sexies, aggiungere il seguente:

2-septies. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n° 443, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. In presenza di scoperture nell'organico della carriera dei funzionari, agli ispettori superiori e ai sostituti commissari possono essere conferiti gli incarichi elencati dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. Lo svolgimento di uno di tali incarichi costituisce titolo di servizio nelle procedure di avanzamento alle qualifiche superiori del ruolo degli ispettori e nel concorso interno per l'accesso alla carriera dei funzionari. ».

Conseguentemente,

dopo l'allegato 7, inserire i seguenti:

Allegato 7-bis
(articolo 7-bis)

Sostituisce la tabella C allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e successive modifiche

« Tabella C
(articolo 16, comma 4)

Ministero della giustizia	
Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale	
Qualifiche dirigenziali - carriera amministrativa	Dotazione organica
Dirigenti 1^ fascia	20
Dirigenti 2^ fascia	392
Totale Dirigenti	412
Qualifiche dirigenziali - carriera penitenziaria	Dotazione organica
Dirigenti generali penitenziari	18
Dirigenti penitenziari	382
Totale Dirigenti	400

».

Allegato 7-ter (articolo 7-bis)	nistri 15 giugno 2015, n. 84, e successive modifiche
Sostituisce la tabella E allegata al de- creto del Presidente del Consiglio dei mi-	« Tabella E (articolo 6)

Ministero della giustizia	
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	
Dotazione organico complessiva del personale amministrativo	
Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Dirigenti penitenziari	
Dirigenti generali penitenziari	17
Dirigenti istituti penitenziari	330
Dirigenti Area 1^	
Dirigenti 2^ fascia - carriera amministrativa	29
Aree	Dotazione organica
Terza Area	2.319
Seconda Area	2.377
Prima Area	93
Totale qualifiche dirigenziali	346
Totale aree	4.789
Totale complessivo	5.165

0.20.4.5. Donzelli.**(Irricevibile)**

All'emendamento 20.4 del Governo, lettera b), sopprimere il capoverso 2-sexies.

0.20.4.12. Bonafè, Scotto.

All'emendamento 20.4 del Governo, lettera c), sopprimere il capoverso 3-bis.

0.20.4.27. Bonafè, Scotto.

All'emendamento 20.4 del Governo, lettera c), capoverso 3-bis, sopprimere la lettera a).

0.20.4.22. Bonafè, Scotto.

All'emendamento 20.4 del Governo, lettera c), capoverso 3-bis, sopprimere la lettera b).

0.20.4.23. Bonafè, Scotto.

All'emendamento 20.4 del Governo, lettera c) capoverso 3-bis, sopprimere la lettera c).

0.20.4.24. Bonafè, Scotto.

All'emendamento 20.4 del Governo, lettera c), sopprimere il capoverso 3-ter.

0.20.4.13. Bonafè, Scotto.

All'emendamento 20.4 del Governo, lettera c), sopprimere il capoverso 3-quater.

0.20.4.14. Bonafè, Scotto.

All'emendamento 20.4 del Governo, lettera c) sopprimere il capoverso 3-quinquies.

0.20.4.15. Bonafè, Scotto.

All'emendamento 20.4 del Governo, lettera c) sopprimere il capoverso 3-septies.

0.20.4.16. Bonafè, Scotto.

All'emendamento 20.4 del Governo, lettera c), sopprimere il capoverso 3-octies.

0.20.4.17. Bonafè, Scotto.

All'emendamento 20.4 del Governo, lettera c), sopprimere il capoverso 3-novies.

0.20.4.18. Bonafè, Scotto.

All'emendamento 20.4 del Governo, lettera c), sopprimere il capoverso 3-decies.

0.20.4.19. Bonafè, Scotto.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *(Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze);*

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: "politiche fiscali e sistema tributario," sono inserite le seguenti: "inclusa l'organizzazione dei servizi della giustizia tributaria e la gestione amministrativa a supporto dell'attività giudiziaria tributaria,";

b) all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente: "d-bis) programmazione e gestione amministrativa dell'attività giudiziaria tributaria, nonché gestione e sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributario telematico; gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento delle Corti di giustizia tributaria; analisi del contenzioso tributario; gestione dei concorsi per il reclutamento dei magistrati tributari e gestione amministrativa ed economica dei magi-

strati e giudici tributari; supporto al Ministro nei rapporti con l'organo di autogoverno della magistratura tributaria;"

c) all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei".

2-ter. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Dipartimento della giustizia tributaria, deputato allo svolgimento delle attività individuate nell'articolo 24, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo n. 300 del 1999. Ferma restando l'assegnazione all'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di due posizioni dirigenziali di livello non generale, il Dipartimento della giustizia tributaria è articolato in una direzione generale, due direzioni centrali, una posizione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca e diciotto uffici dirigenziali non generali, nonché 124 uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 89 di livello non dirigenziale. La dotazione organica dirigenziale del Dipartimento è composta da quattro posti funzione dirigenziale di livello generale, di cui un Capo del Dipartimento, nonché da cinquantacinque posti funzione dirigenziale di livello non generale, di cui diciotto presso gli uffici centrali, due a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e trentacinque presso gli uffici territoriali con corrispondente riduzione dei posti funzione di un dirigente di livello generale e di quarantasei dirigenti di livello non generale del Dipartimento delle finanze. Il contingente del personale non dirigenziale è determinato in 120 unità di personale amministrativo degli uffici centrali del Dipartimento, di cui 83 unità di area funzionari, 31 unità di area assistenti e 6 unità di area operatori, nonché in 2.276 unità di personale amministrativo degli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria, incluse le 72 unità di personale amministrativo a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, individuate, per tipologia di aree, nella tabella C allegata al

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 16 settembre 2015.

2-quater. Al fine di garantire l'iniziale funzionamento del Dipartimento della giustizia tributaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla nomina del Capo del Dipartimento della giustizia tributaria che si avvale degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale della Direzione della giustizia tributaria individuati dagli articoli 11, comma 3, lettera *f*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, 4, comma 7, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021 e 1, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130, degli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado del Dipartimento delle finanze individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, nonché, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di riorganizzazione del Ministero ai sensi del comma *2-quinquies*.

2-quinquies. Entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo si provvede alla conseguente riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla ridefinizione della dotazione organica, con espressa ripartizione del personale dirigenziale e delle aree tra i differenti dipartimenti, nonché all'organizzazione del Dipartimento della giustizia tributaria.

2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da *2-bis* a *2-quater*, pari a 165.756 euro per l'anno 2023 e a 2.386.222 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa ».

c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

« *3-bis.* In coerenza con il principio di separazione tra le funzioni di governo e quelle dirigenziali di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per assicurarne l'effettività, le parole: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" e "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite con le parole: "Con provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli" e "con provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane dei monopoli", rispettivamente:

a) nell'articolo 27, comma 7, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

b) nell'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo periodo, e successive modificazioni;

c) nell'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, primo periodo, e successive modificazioni;

d) nell'articolo 1, comma 569, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3-ter. All'articolo 1, comma 685, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023".

3-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-*bis*, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,

n. 25, è incrementata di 300.000 euro a decorrere dal 2023.

3-quinquies. All'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per tali enti restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

3-sexies. A decorrere dall'anno 2023, in applicazione dell'articolo 49, comma 7, del CCNL funzioni centrali relativo al triennio 2019/2021, possono essere disposte con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio tra i pertinenti capitoli di spesa di ciascuno stato di previsione, in termini di competenza e cassa, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e previa verifica della erogazione delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate complessivamente dall'Amministrazione.

3-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico relative allo svolgimento da parte del Dipartimento del tesoro delle attività connesse alla Presidenza italiana del G7-2024 e ai negoziati europei e internazionali, in fase di prima applicazione delle disposizioni contrattuali relative alle nuove famiglie professionali di cui all'articolo 18 del CCNL del personale del comparto funzioni centrali triennio 2019-2021, è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto della dotazione organica vigente, ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 20 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari, mediante una procedura concorsuale pubblica per titoli ed esame orale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e la conoscenza della

lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, o in diritto europeo e internazionale;

b) *master* di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale.

3-octies. Il bando di selezione di cui al comma 3-*septies*, da pubblicare entro il 31 luglio 2023, stabilisce:

a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;

b) le modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese, da intendersi come requisito di accesso;

c) lo svolgimento di un esame orale del candidato, finalizzato anche ad accertare la conoscenza di altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)";

d) la modalità di composizione della commissione esaminatrice ed i tempi di conclusione della procedura.

3-novies. Per le finalità di cui al comma 3-*septies* è autorizzata la spesa di euro 1.018.724 a decorrere dall'anno 2024 per gli oneri assunzionali, nonché la spesa di euro 350.937 per l'anno 2023, di cui euro 300.000 per la gestione della procedura concorsuale prevista al medesimo comma ed euro 50.937 per gli oneri di funzionamento e di euro 10.188 per gli stessi oneri di funzionamento a decorrere dall'anno 2024.

3-decies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*septies*, pari complessivamente a euro 2.650.937 per l'anno 2023 ed euro 3.328.912 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma

“Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell’ap-

plicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa ».

ALLEGATO 1

1. La riga titolata Ministero dell’economia e delle finanze e le relative note sono sostituite dalla seguente:

Ministero dell’economia e delle finanze	5 ⁽⁶⁾	10 ⁽⁷⁾	20 ^(7-bis)	...
---	------------------	-------------------	-----------------------	-----

(6) di cui n. 1 presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e n. 3 presso il Dipartimento della giustizia tributaria.

(7) n. 1 presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea (IGRUE) e n. 9 presso il Dipartimento della giustizia tributaria.

(7-bis) n. 20 presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea (IGRUE).

20.4. Il Governo.

ART. 22.

All’emendamento 22.16 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a):

al capoverso 7-sexies, al primo periodo dopo le parole: comma 7-ter sono inserite le seguenti: nell’ambito del contingente di trenta unità di cui al comma 7-quater;

Conseguentemente, al capoverso 7-septies, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, le parole: 1.335.764 euro per l’anno 2023 e in 2.995.990 euro sono sostituite dalle seguenti: 897.059 euro per l’anno 2023 e in 2.152.940 euro;

b) alla lettera b), le parole: quanto a 1.663.307 euro sono sostituite dalle seguenti: quanto a 820.257 euro.

0.22.16.1. I Relatori.

All’articolo 22 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

« 7-bis. Al fine di rafforzare le azioni dirette a prevenire l’insorgere del contenzioso europeo ed il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, a decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8, la Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l’insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2006 e da ultimo confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7-bis, presso il Dipartimento

per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono istituiti un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale e due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 253.572 per l'anno 2023 e di euro 608.572 a decorrere dall'anno 2024 a valere sulle risorse di cui al comma 7-*septies*.

7-*quater*. Per le medesime finalità di cui al comma 7-*ter*, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato un ulteriore contingente di trenta unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il contingente di cui al primo periodo è composto da venti unità equiparate alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e da dieci unità equiparate alla categoria B del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 422.320 per l'anno 2023 e di euro 1.013.567 a decorrere dal-

l'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-*septies*.

7-*quinquies*. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7-*ter*, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e già attribuito alla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023. Con il decreto di nomina per ciascun componente è, altresì, determinato il trattamento economico, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità, nel limite massimo annuo di euro 75.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo annuo di euro 530.800, a valere sulle risorse di cui al comma 7-*septies*.

7-*sexies*. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023, alla data di cui al comma 7-*bis*, sulla base di provvedimenti di comando, di fuori ruolo o di altro analogo provvedimento adottato secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuità agli Uffici di cui al comma 7-*ter*, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7-*quater*, salvo comunicazione da parte del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri alle amministrazioni di provenienza, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, di fuori ruolo ovvero del provvedimento adottato in conformità ai rispettivi ordinamenti di appartenenza in base al quale ne è stata disposta l'assegnazione alla predetta Struttura di missione, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al citato comma 7-*bis*. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione, alla data di cui al comma 7-*bis*, si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

7-septies. Agli oneri derivanti dai commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, quantificati in complessivi in complessivi euro 1.335.764 per l'anno 2023 e in euro 2.995.990 a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023 a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) a decorrere dall'anno 2024, quanto ad euro 1.332.683 mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione

di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023 a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e quanto ad euro 1.663.307 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »;

b) *al comma 8, dopo le parole:* del Dipartimento per le politiche della famiglia *aggiungere le seguenti:* , del Dipartimento per le politiche europee.

Conseguentemente, gli Allegati 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« Allegato 1
(articolo 1, comma 2)

TABELLA A

Amministrazioni	Incremento dotazioni organiche			
	Dir. 1 ^a f.	Dir. 2 ^a f.	Categoria A-F1	Categoria B-F5
Presidenza del Consiglio dei ministri	4 ⁽¹⁾	6 ⁽²⁾	3 ⁽³⁾	1 ⁽⁴⁾
			Area Funzionari	Area Assistenti
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	-	-	-	100
Ministero dell'interno	-	1 ⁽⁵⁾	300	-
Ministero della difesa	2			
Ministero dell'economia e delle finanze	2 ⁽⁶⁾	1 ⁽⁷⁾	20 ⁽⁷⁾	
Ministero delle imprese e del made in Italy	-	2 ⁽⁸⁾	-	-
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	2	6	60	30
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	4	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1	22	-	-

Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-	-	50	-
Ministero dell'università e della ricerca	2	2	-	-
Ministero della cultura	5	6	-	-
Ministero del turismo	2	4	75	60
ANVUR	-	-	15 ⁽⁹⁾	-
			AREA III - FI	AREA II - F2
Avvocatura dello Stato	2	-	-	100

1) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento dello sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia;
2) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento dello sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche della famiglia, n. 2 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia;
3) In fase di prima applicazione, n. 3 da assegnare al Dipartimento per le politiche della famiglia;
4) In fase di prima applicazione, da assegnare al Dipartimento per le politiche della famiglia;
5) Ufficio dirigenziale non generale istituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali-Direzione centrale per la finanza locale;
6) di cui n. 1 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
7) presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE);
8) da assegnare all'« Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti »;
9) di cui 10 per funzioni valutative, statistiche ed informatiche e 5 per attività amministrative-giuridico-contabile.

Allegato 2
(articolo 1, comma 3)

TABELLA B

Amministrazioni	Assunzioni straordinarie			
	Dir. 1 ^a f.	Dir. 2 ^a f.	Categoria A-F1	Categoria B
Presidenza del Consiglio dei ministri	4 ⁽¹⁾	6 ⁽²⁾	63 ⁽³⁾	40 (B-F3) ⁽⁴⁾ 1 (B-F5) ⁽⁴⁾
			Area Funzionari	Area Assistenti
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	-	-	-	100
Ministero dell'interno	-	1 ⁽⁵⁾	300	-
Ministero della difesa	2	-	-	-
Ministero dell'economia e delle finanze	2 ⁽⁶⁾	1 ⁽⁷⁾	20 ⁽⁷⁾	-

Ministero delle imprese e del made in Italy	-	4 ⁽⁸⁾	-	-
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	2	6	60	30
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	4	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1	22	-	-
Ministero del lavoro e per le politiche sociali		-	50	-
Ministero dell'università e della ricerca	2	2	-	-
Ministero della cultura	5	6	-	-
Ministero del turismo	2	4	75	60
ANVUR	-	-	15 ⁽⁹⁾	-
		Dir. 2 ^a f.	Dir. 2 ^a f. Professioni sanitarie	Area Funzionari
Ministero della salute	-	1 ⁽¹⁰⁾	1 ⁽¹⁰⁾	2 ⁽¹¹⁾
		Area di dirigenti medici e PTA	Area dei professionisti della salute e dei funzionari	Area degli assistenti
AGENAS	-	3 ⁽¹²⁾	63 ⁽¹²⁾	5 ⁽¹²⁾
		Dir. 2 ^a f.	AREA III - FI	AREA II - F2
Avvocatura dello Stato	2	-	-	100

1) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento dello sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia;

2) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento dello sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche della famiglia, n. 2 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia;

3) In fase di prima applicazione, n. 60 unità per il Dipartimento della protezione civile, n. 3 unità per il Dipartimento per le politiche della famiglia;

4) In fase di prima applicazione, n. 40 unità per il Dipartimento della protezione civile (cat. B-F3) e n. 1 unità per il Dipartimento per le politiche della famiglia (cat. B-F5);

5) Ufficio dirigenziale non generale istituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali-Direzione centrale per la finanza locale;

6) di cui n. 1 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

7) Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE);

8) di cui n. 2 unità a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026;

9) n. 10 unità per funzioni valutative, statistiche ed informatiche e n. 5 unità per attività amministrative-giuridico-contabile;

10) n. 1 dirigente sanitario e n. 1 dirigente amministrativo da attribuire alla struttura di missione denominata «Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale», istituita presso il Ministero della salute, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei;

11) si tratta di assunzioni a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2026, da attribuire alla struttura di missione denominata «Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale»; istituita presso il Ministero della salute, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei;

12) n. 2 unità dell'area dirigenti PTA (n. 1 Dirigente Amministrativo e n. 1 Dirigente Ingegnere Informatico) e n. 1 Dirigente Medico, n. 63 unità dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari così distinti: n. 10 Infermieri, n. 10 Collaboratori Tecnici Professionali - Ingegneri gestionali, n. 10 Collaboratori Tecnici Professionali - Ingegneri clinici, n. 7 Collaboratori Tecnici Professionali - Statistici, n. 6 Collaboratori Tecnici Professionali - informatici, n. 10 Collaboratori Amministrativi Professionali - settore giuridico, n. 10 Collaboratori Amministrativi Professionali - settore economico e n. 5 unità di personale dell'Area degli Assistenti con qualifica di Assistente Amministrativo.

22.16. Il Governo.

ALLEGATO 3

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto della dotazione organica vigente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a procedere allo scorrimento della graduatoria formata all'esito della valutazione dei titoli nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centoventicinque posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, presso il Ministero dell'università e della ricerca, – codice concorso 01, per il reclutamento di ottantacinque unità da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nei limiti dei posti messi a concorso e delle originarie coperture finanziarie di cui all'articolo 1, commi 940 e 941, della citata legge n. 178 del 2020 e al citato articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021. La procedura di scorrimento di cui al primo periodo può essere avviata, con determinazione adottata dall'amministrazione, nel caso in cui, a conclusione dello svolgimento della prova orale, non sia raggiunto un numero di candidati idonei alla successiva fase della procedura concorsuale pari almeno al numero dei posti messi a concorso per lo specifico profilo. Alla graduatoria di cui al

presente comma si applica il primo periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1.36. (nuova formulazione) Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini, Tassinari.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è sostituito dal seguente:

«4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si

procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei ».

1.87. Il Governo.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, l'Agenzia può riservare una quota non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), in possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), e che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano prestato servizio continuativo per almeno due anni presso la medesima Agenzia »;

b) all'articolo 17, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale altresì, sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale, nel limite di cinquanta unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni, alle autorità indipendenti e alle società a controllo pubblico, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate d'intesa con i soggetti pubblici e privati di appartenenza. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Il personale di cui al primo periodo può essere inquadrato, con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, nel ruolo del personale di cui all'articolo

12, comma 2, lettera a), non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalità e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianità di servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalità posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale inquadrato ai sensi dei periodi terzo e quarto del presente comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, anche in materia di opzione per il trattamento previdenziale. Il personale di cui al comma 8, lettera b), già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, può essere reinquadrato secondo i medesimi criteri di cui al quarto periodo del presente comma con provvedimento dell'Agenzia adottato, ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, entro il 31 dicembre 2023, senza effetti retroattivi. Il personale di cui al terzo periodo del presente comma è computato nel numero dei posti previsti per la prima operatività dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma 4 ».

1.88. Il Governo.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

1.84. I Relatori.

Dopo il comma 12 inserire i seguenti:

12-bis. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativo-contabile, all'articolo 21, comma 2, primo periodo, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 »;

b) all'articolo 22, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad esclusione di quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ».

1.83. Il Governo.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. L'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che la possibilità di conferire a titolo gratuito gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cui al medesimo comma 9, si applica anche per gli incarichi di presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli Istituti storici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255.

1.82. (nuova formulazione) I Relatori.

Al comma 13, alinea, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 4,.

1.85. I Relatori.

Al comma 14, sostituire le parole: dal presente articolo *con le seguenti:* dai commi da 1 a 13.

Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

14-bis. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« g-bis) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA): l'Agenzia di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 »;

b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: « ed eventuali altri Ministeri » sono inserite le seguenti: « , agenzie ed enti »;

c) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrate con rappresentanti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali ».

14-ter. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo le parole: « dello sviluppo economico, » sono inserite le seguenti: « acquisito il parere dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « e della salute, » sono inserite le seguenti: « acquisito il parere dell'ANSFISA, »;

3) al terzo periodo, le parole da: « per le merci assimilabili » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, secondo i criteri e le modalità determinati dall'ANSFISA »;

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « della tutela del territorio e del mare, » sono inserite le seguenti: « acquisito il parere dell'ANSFISA, »;

c) al comma 7, alinea, dopo le parole: « del territorio e del mare, » sono inserite le seguenti: « acquisito il parere dell'ANSFISA, »;

d) al comma 12, le parole: « Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID » sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dai paragrafi 1.4.2. e 1.4.3 del RID » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'accertamento delle violazioni è svolto dai soggetti individuati dall'articolo 71 e dal personale dell'ANSFISA ».

14-*quater*. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *ff-bis*) svolgere i compiti derivanti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 ».

14-*quinquies*. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 14-*bis* a 14-*quater* nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.75. (*nuova formulazione*) Montemagni, Nisini.

Al comma 14, lettera b), sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.

1.86. I Relatori.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-*bis*. Dopo il comma 7-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2021, n. 113, è inserito il seguente:

« 7-*ter*. Nell'ambito della sezione del Piano relativa alla formazione del personale, le amministrazioni indicano quali elementi necessari gli obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione europea, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio interno dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere attività di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di *tutor*, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi ».

1.80. I Relatori.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-*bis*. Nell'ambito della revisione della disciplina in materia di inclusione lavorativa, nel settore pubblico e nel settore privato, possono essere individuate, con riferimento alla quota di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo 1999, n. 68, eventuali specifiche riserve in favore delle categorie di persone con disabilità per le quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo.

1.77. (*nuova formulazione*) Montaruli, Zurzolo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di concorsi per il reclutamento del personale)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , che può essere

utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma »;

2) al comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo »;

b) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

« Art. 35.1. – (Concorsi su base territoriale) – 1. I concorsi unici possono essere organizzati su base territoriale. In tali casi i bandi di concorso prevedono che ciascun candidato possa presentare domanda di partecipazione per non più di uno dei profili oggetto del bando e, rispetto a tale profilo, per non più di un ambito territoriale.

2. L'amministrazione può coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei »;

c) all'articolo 35-*quater*, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta »;

d) all'articolo 52, comma 1-*bis*, quinto periodo, le parole: « dall'amministrazione di appartenenza » sono sostituite dalle seguenti: « dalle amministrazioni ».

Art. 1-*ter*.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, in materia di compensi per i componenti delle commissioni di esame)

1. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi prevista dal presente comma »;

b) al comma 14, dopo le parole: « concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego » sono inserite le seguenti: « presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 ».

1.09. Il Governo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni urgenti per l'attuazione del Grande Progetto Pompei)

1. Dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è inserito il seguente: « Per lo svolgimento delle sue funzioni, il direttore generale di progetto è coadiuvato dal vice direttore generale vicario di cui al comma 1, al quale il direttore generale di progetto può altresì delegare una o più funzioni amministrative e contabili ».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-*ter*:

1) al primo periodo, le parole da: « assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei » fino a: « ar-

articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 » sono sostituite dalle seguenti: « proseguire nell'azione di rilancio economico-sociale e di riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito UNESCO "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", lo svolgimento delle funzioni del direttore generale di progetto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 »;

2) al primo periodo, dopo le parole: « struttura di supporto » sono inserite le seguenti: « al direttore generale di progetto »;

3) al primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 »;

4) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dal 2024 al 2026 »;

5) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e dal 2024 al 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio del Parco archeologico di Pompei »;

6) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il direttore generale di progetto assume la denominazione di "direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi" e svolge altresì funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio per le attività finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai programmi di spesa nazionali ed europei del Ministero della cultura, con particolare riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che saranno definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 »;

b) al comma 5-*quater*, le parole: « per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per cia-

scuno degli anni dal 2020 al 2022 e dal 2024 al 2026 ».

1.04. (nuova formulazione) Mollicone.

ART. 3.

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma ».

**** 3.10.** Gnassi, Merola.

**** 3.11.** Zaratti, Mari.

**** 3.12.** Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza migratoria che sta interessando il territorio nazionale, con particolare riferimento alla regione Calabria, e di realizzare gli interventi occorrenti e le iniziative funzionali ad assicurare idonee condizioni di accoglienza, anche con l'obiettivo di incentivare processi volti a determinare condizioni di utile integrazione nel territorio, le amministrazioni comunali interessate sono autorizzate, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3-*sexies* a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e

in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

3-ter. Gli inquadramenti di cui al comma *3-bis* possono essere finalizzati altresì all'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e degli adempimenti connessi nonché di interventi e iniziative per fronteggiare il dissesto idrogeologico, con riferimento al personale che ha acquisito l'esperienza lavorativa adeguata e la competenza necessaria allo svolgimento delle attività relative ai predetti progetti, interventi e iniziative.

3-quater. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dai commi *3-bis* e *3-ter* del presente articolo.

3-quinquies. Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste dai commi *3-bis* e *3-ter*, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio 2023, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui ai commi *3-bis* e *3-ter*, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio

finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3.13. *(nuova formulazione)* Cannizzaro, Mangialavori, Arruzzolo, Furgiuele, Loizzo, Antoniozzi, Stumpo, Baldino, Orrico, Scutellà, Tucci.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in materia di assunzione di personale presso enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016)

1. Al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il personale assunto ai sensi del presente comma non concorre al computo della quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ».

3.131. I Relatori.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Fino al 31 dicembre 2026, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, possono prevedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso

gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. I bandi di concorso di cui al presente comma prevedono lo svolgimento delle prove di cui all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale non dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui al comma 5 del presente articolo.

3.52. *(ulteriore nuova formulazione)* Testa, Roscani.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione)

1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di 36 mesi, giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati nel portale del reclutamento (www.inpa.gov.it) della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con

decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le procedure per il reclutamento, che prevedono una prova scritta, la valutazione dei punteggi dei titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami, la valutazione degli eventuali titoli di specializzazione *post lauream* e delle eventuali esperienze professionali documentate, conferenti con la tipologia dei posti messi a concorso, nonché una prova orale in cui è valutato il possesso delle competenze di cui all'articolo 35-quater, comma 1, lettera a), secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.

2. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui al comma 1 possono stipulare convenzioni non onerose con istituzioni universitarie aderenti alla Conferenza dei rettori delle università italiane per l'individuazione, attraverso le modalità di cui al medesimo comma 1, di studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti altresì i contenuti omogenei delle convenzioni.

3. Il personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 è inquadrato nell'area dei funzionari. Alla scadenza dei contratti di cui ai predetti commi, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle fa-

coltà assunzionali già utilizzate ai sensi dei medesimi commi 1 e 2.

4. I bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego possono prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto sia aumentato fino al doppio qualora il titolo di studio medesimo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

* **3.010.** *(nuova formulazione)* Giaccone, Carpari, Giagoni, Nisini.

* **3.011.** *(nuova formulazione)* Alessandro Colucci, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

ART. 5.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

20-bis. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1, commi 87 e 88, lettera *b*), della legge 13 luglio 2015, n. 107, a seguito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, sono reintegrati nel posto di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024, a condizione che abbiano superato la prova scritta finale delle procedure concorsuali e il relativo periodo di formazione e prova e che abbiano prestato senza demerito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

almeno tre anni di servizio con contratti di dirigente scolastico.

* **5.36.** *(nuova formulazione)* Sudano, Sasso, Latini, Loizzo, Miele.

* **5.38.** *(nuova formulazione)* Messina, Ciancetto, Cangiano.

ART. 6.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, le modifiche necessarie ad incrementare il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di dieci unità, nonché a sopprimere il primo periodo del comma *8-bis* dell'articolo 5 del medesimo decreto. Gli uffici istituiti ai sensi del periodo precedente sono assegnati esclusivamente a personale della carriera diplomatica in servizio.

** **6.11.** *(ulteriore nuova formulazione)* Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini, Tassinari.

** **6.12.** *(ulteriore nuova formulazione)* Calovini.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e di personale ispettivo con compiti di polizia ambientale)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,

n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 161, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* L'Arma dei carabinieri esercita altresì le funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato »;

b) all'articolo 161, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri »;

c) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:

« Art. 161-*bis.* – (*Personale ispettivo con compiti di polizia ambientale*) – 1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia ambientale dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.

2. In relazione alle attività di cui al comma 1, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono individuati:

a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia ambientale;

b) i requisiti che il predetto personale deve possedere nonché le relative attività di formazione e aggiornamento ».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse

umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7.01. (*nuova formulazione*) Paolo Emilio Russo, Tenerini.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-*bis.*

(*Potenziamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa*)

1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad incrementare di venti unità di personale, a decorrere dal 1° settembre 2023, il contingente degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come ridotto ai sensi del comma 372 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a conferire un incarico aggiuntivo a quelli previsti dal comma 4 del citato articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, per il quale è corrisposto il trattamento economico omnicomprensivo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del medesimo regolamento. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 177.840 per l'anno 2023 e di euro 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 177.840 per l'anno 2023 e a 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.03. (*nuova formulazione*) Urzì, Schifone.

ART. 8.

Al comma 1, capoverso comma 13-sexies, secondo periodo, dopo le parole: La remunerazione del sub-commissario aggiungere le seguenti:, il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024,.

8.7. I Relatori.

ART. 9.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«*10-bis.* I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì assumere, previa autorizzazione del rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza e comunque non comportino detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza ».

2-ter. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con specifico riferimento alle attività di consulenza, si interpreta nel senso che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

9.6. (nuova formulazione) Latini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In relazione alle accresciute attività, anche connesse all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno 2023 il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a rideterminare la dotazione finanziaria destinata all'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, in misura pari a 1,25 milioni di euro annui. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 597.040,18 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.39. (nuova formulazione) Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini, Tassinari.

ART. 12.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Alla relativa copertura con le seguenti: Agli oneri di cui al presente comma, pari a 238.380 euro per l'anno 2023 e a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,.

12.5. I Relatori.

ART. 14.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: tabella A dell'allegato 1 con le seguenti: tabella B dell'allegato 2.

14.14. I Relatori.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il Ministero della salute, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, di venti unità. Ai relativi oneri, pari a euro 200.000 per l'anno 2023 e a euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Al di fuori del contingente di personale di cui al primo periodo, possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione fino a dieci esperti e consulenti, che svolgono la loro attività a titolo gratuito.

14.6. Schifone.

ART. 15.

Al comma 10, sostituire le parole: euro 865.434 con le seguenti: euro 828.567.

15.20. I Relatori.

Al comma 19 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), alinea, le parole:* « 616 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 617 unità »;

b) *alla lettera a), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:* « 1-bis) non prima del 1° gennaio 2024, n. 1 unità nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di n. 1 unità nella qua-

lifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative »;

c) il comma 22 è sostituito dal seguente:

22. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 21, pari a euro 27.304.639 per l'anno 2023, a euro 74.504.570 per l'anno 2024, a euro 81.882.076 per l'anno 2025, a euro 100.445.933 per l'anno 2026, a euro 108.320.385 per l'anno 2027, a euro 114.637.183 per l'anno 2028, a euro 117.213.248 per l'anno 2029, a euro 117.736.427 per l'anno 2030, a euro 119.508.830 per l'anno 2031, a euro 121.354.167 per l'anno 2032, a euro 121.698.541 per l'anno 2033, a euro 121.909.820 per l'anno 2034, a euro 121.840.443 per l'anno 2035, a euro 122.968.680 per l'anno 2036, a euro 123.256.186 per l'anno 2037, a euro 123.353.457 per l'anno 2038, a euro 123.206.633 per l'anno 2039, a euro 123.489.568 per l'anno 2040, a euro 124.100.556 per l'anno 2041 e a euro 124.111.137 annui a decorrere dall'anno 2042, si provvede, quanto a euro 81.391 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

15.8. (nuova formulazione) Coppo, Comba, Candiani.

Al comma 36, sostituire le parole: 31 e 35 con le seguenti: 34 e 35.

15.21. I Relatori.

ART. 18.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: « ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « , compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR, ».

* **18.23.** (nuova formulazione) De Maria, Fossi.

* **18.24.** (nuova formulazione) Tenerini, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.

* **18.25.** (nuova formulazione) Zaratti, Mari.

* **18.26.** (nuova formulazione) Giaccone, Carparvi, Giagoni, Nisini.

* **18.27.** (nuova formulazione) Urzì.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027 » sono sostituite dalle seguenti: « mediante corrispondente riduzione della dotazione aggiuntiva, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 »;

b) al secondo periodo, le parole: « ed è compresa nel Piano sviluppo e coesione della regione Calabria » sono sostituite dalle seguenti: « in prededuzione dalla quota da attribuire alla regione Calabria nell'ambito della predetta programmazione 2021-2027 »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con provvedimento della regione Calabria, da comunicare entro quindici giorni dall'adozione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono indicati gli interventi da finanziare, corredati dei rispettivi codici unici di progetto, nonché il cronoprogramma procedurale per l'attuazione degli interventi. Tali interventi sono monitorati mediante i sistemi infor-

mativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ».

18.28. (nuova formulazione) Cannizzaro, Mangialavori, Arruzzolo.

ART. 19.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: « addetto al servizio di emergenza-urgenza » sono soppresse.

19.10. Il Relatore per la I Commissione.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

« 5-bis. Le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito della propria autonomia, conferiscono a un docente delegato, rispettivamente, dal rettore e dal direttore le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative concernenti l'integrazione nonché di sostegno ad azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione degli studenti, compresi l'attivazione o il potenziamento dei servizi per il sostegno del benessere psicologico, nell'ambito dell'università o dell'istituzione stessa. L'incarico è conferito a personale docente in servizio presso l'università o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle medesime ».

19.16. (nuova formulazione) Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini, Tassinari.

Al comma 8, sostituire le parole: euro 6.130.495 con le seguenti: euro 6.130.425.

19.19. I Relatori.

ART. 20.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: « politiche fiscali e sistema tributario, » sono inserite le seguenti: « comprese l'organizzazione dei servizi della giustizia tributaria e la gestione amministrativa a supporto dell'attività giudiziaria tributaria, »;

b) all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) programmazione e gestione amministrativa dell'attività giudiziaria tributaria nonché gestione e sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributario telematico; gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento delle corti di giustizia tributaria; analisi del contenzioso tributario; gestione dei concorsi per il reclutamento dei magistrati tributari e gestione amministrativa ed economica dei magistrati e giudici tributari; assistenza al Ministro nei rapporti con l'organo di autogoverno della magistratura tributaria »;

c) all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sei ».

2-ter. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Dipartimento della giustizia tributaria, deputato allo svolgimento delle attività individuate dall'articolo 24, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotta dal comma 1, lettera b), del presente articolo. Ferma restando l'assegnazione di due posizioni dirigenziali di livello non generale all'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il Dipartimento della giustizia tributaria è articolato in una direzione ge-

nerale, due direzioni centrali, una posizione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca e diciotto uffici dirigenziali non generali, nonché 124 uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 89 di livello non dirigenziale. La dotazione organica dirigenziale del Dipartimento della giustizia tributaria è determinata in quattro posti di funzione dirigenziale di livello generale, di cui un capo del Dipartimento, nonché in cinquantacinque posti di funzione dirigenziale di livello non generale, di cui diciotto presso gli uffici centrali, due a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e trentacinque presso gli uffici territoriali, con corrispondente riduzione dei posti di funzione dirigenziale del Dipartimento delle finanze nella misura di un dirigente di livello generale e di quarantasei dirigenti di livello non generale. Il contingente di personale non dirigenziale del Dipartimento della giustizia tributaria è determinato in 120 unità di personale amministrativo degli uffici centrali del Dipartimento, di cui 83 unità di area funzionari, 31 unità di area assistenti e 6 unità di area operatori, nonché in 2.276 unità di personale amministrativo degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, comprese 72 unità di personale amministrativo a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, individuate, per tipologia di area, nella tabella C allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 16 settembre 2015.

2-quater. Al fine di garantire l'iniziale funzionamento del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla nomina del capo del Dipartimento della giustizia tributaria, che si avvale degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, individuati dall'articolo 4, numero 7, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'8 novembre 2021, e dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130, degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado del Dipartimento delle finanze, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2022, nonché, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze, nelle more della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 2-*quinquies* del presente articolo.

2-*quinquies*. Entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, si provvede alla conseguente riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla ridefinizione della dotazione organica, con espressa ripartizione del personale dirigenziale e delle aree tra i differenti Dipartimenti, nonché all'organizzazione del Dipartimento della giustizia tributaria.

2-*sexies*. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2-*bis* a 2-*quater*, pari a 165.756 euro per l'anno 2023 e a 2.386.222 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2-*bis* a 2-*quater* e al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa;

b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-*bis*. In coerenza con il principio di separazione tra le funzioni di governo e quelle dirigenziali, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per assicurarne l'effettività, all'articolo 1, comma 943, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 27, comma 7, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 728, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « decreto del Ministro dell'economia e delle finanze » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ».

3-*ter*. All'articolo 1, comma 685, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».

3-*quater*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-*bis*, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

3-*quinquies*. All'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 ».

3-*sexies*. A decorrere dall'anno 2023, in applicazione dell'articolo 49, comma 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto Funzioni centrali – triennio 2019-2021, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2022, possono essere disposte, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su pro-

posta del Ministro competente, le variazioni di bilancio tra i pertinenti capitoli di spesa di ciascuno stato di previsione, in termini di competenza e di cassa, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e previa verifica dell'erogazione delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate complessivamente dall'amministrazione.

3-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico relative allo svolgimento, da parte del Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero, delle attività connesse alla Presidenza italiana del G7 nell'anno 2024 e ai negoziati europei e internazionali, in fase di prima applicazione delle disposizioni contrattuali relative alle nuove famiglie professionali previste dall'articolo 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma *3-sexies*, è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto della dotazione organica vigente, ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, venti unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari, mediante una procedura concorsuale pubblica per titoli ed esame orale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e della conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche o in diritto europeo e internazionale;

b) *master* di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale.

3-octies. Il bando di selezione relativo alla procedura concorsuale di cui al comma *3-septies*, da pubblicare entro il 31 luglio 2023, stabilisce:

a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;

b) le modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese, che costituisce requisito di accesso;

c) lo svolgimento di un esame orale del candidato, finalizzato anche ad accertare la conoscenza di un'altra lingua straniera scelta dal candidato tra le lingue ufficiali dell'Unione europea, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;

d) la modalità di composizione della commissione esaminatrice e i tempi di conclusione della procedura.

3-novies. Per le finalità di cui al comma *3-septies* sono autorizzate la spesa di 1.018.724 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per gli oneri assunzionali, nonché la spesa di 350.937 euro per l'anno 2023, di cui 300.000 euro per la gestione della procedura concorsuale prevista al medesimo comma e 50.937 euro per gli oneri di funzionamento, e di 10.188 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per gli stessi oneri di funzionamento.

3-decies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi *3-ter*, *3-quater* e *3-septies*, pari complessivamente a 2.650.937 euro per l'anno 2023 e a 3.328.912 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da *3-bis* a *3-novies* e al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa.

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, alla tabella A, di cui | nomia e delle finanze » è sostituita dalla
all'allegato 1, la voce « Ministero dell'eco- | seguente:

Ministero dell'economia e delle finanze	5 ⁽⁶⁾	10 ⁽⁷⁾	20 ^(7-bis)	
---	------------------	-------------------	-----------------------	--

(6) Di cui n. 1 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e n. 3 presso il Dipartimento della giustizia tributaria.

(7) N. 1 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea e n. 9 presso il Dipartimento della giustizia tributaria.

(7-bis) Presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea.

20.4. Il Governo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di cariche negli organi sociali delle società controllate da amministrazioni centrali dello Stato che hanno come scopo unicamente la realizzazione di un progetto di preminente interesse nazionale non si applicano i divieti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Sono esclusi dalla deroga di cui al primo periodo coloro che accedono al trattamento pensionistico ai sensi degli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

20.2. (nuova formulazione) De Palma.

ART. 22.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: euro 286.200 con le seguenti: euro 229.609 e sostituire le parole: euro 429.300 con le seguenti: euro 344.414.

22.15. I Relatori.

All'emendamento 22.16 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a):

al capoverso comma 7-quinquies, secondo periodo, le parole: annuo di euro 530.800 sono sostituite dalle seguenti: di 221.167 euro per l'anno 2023 e di 530.800 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

al capoverso comma 7-sexies, al primo periodo dopo le parole: comma 7-ter sono inserite le seguenti: nell'ambito del contingente di trenta unità di cui al comma 7-quater.

Conseguentemente, al capoverso comma 7-septies, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alea, le parole: 1.335.764 euro per l'anno 2023 e in 2.995.990 euro sono sostituite dalle seguenti: 897.059 euro per l'anno 2023 e in 2.152.940 euro;

b) alla lettera b), le parole: quanto a 1.663.307 euro sono sostituite dalle seguenti: quanto a 820.257 euro.

0.22.16.1. I Relatori.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 inserire i seguenti:

7-bis. Al fine di rafforzare le azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso con l'Unione europea e il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, a decorrere

dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8, la Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2006 e da ultimo confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma *7-bis*, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale e due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi *5-bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di 253.572 euro per l'anno 2023 e di 608.572 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma *7-septies* del presente articolo.

7-quater. Per le medesime finalità di cui al comma *7-ter*, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato un ulteriore contingente di trenta unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; il personale del predetto contingente è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o

altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il contingente di cui al primo periodo è composto da venti unità equiparate alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e da dieci unità equiparate alla categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 422.320 euro per l'anno 2023 e di 1.013.567 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma *7-septies* del presente articolo.

7-quinquies. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma *7-ter*, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, già attribuito alla Struttura di missione di cui al comma *7-bis* del presente articolo. Con il decreto di nomina è altresì determinato il trattamento economico per ciascun componente, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità, nel limite massimo annuo di 75.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo di 530.800 euro annui a decorrere dall'anno 2023, a valere sulle risorse di cui al comma *7-septies* del presente articolo.

7-sexies. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione di cui al comma *7-bis*, alla data di cui al medesimo comma *7-bis*, sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuità agli uffici di cui al comma *7-ter*,

anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7-*quater*, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al citato comma 7-*bis*, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne è stata disposta l'assegnazione alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui al comma 7-*bis* si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

7-*septies*. Agli oneri derivanti dai commi 7-*ter*, 7-*quater* e 7-*quinquies*, quantificati in complessivi 1.335.764 euro per l'anno 2023

e 2.995.990 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al comma 7-*bis* a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) a decorrere dall'anno 2024, quanto a 1.332.683 euro annui, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al comma 7-*bis* a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a 1.663.307 euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) *al comma 8, dopo le parole:* del Dipartimento per le politiche della famiglia *sono inserite le seguenti:* , del Dipartimento per le politiche europee.

Conseguentemente, gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« ALLEGATO 1
(articolo 1, comma 2)

TABELLA A

Amministrazioni	Incremento delle dotazioni organiche			
	Dir. 1 ^a f.	Dir. 2 ^a f.	Categoria A – F1	Categoria B – F5
Presidenza del Consiglio dei ministri	4 ⁽¹⁾	6 ⁽²⁾	3 ⁽³⁾	1 ⁽⁴⁾
			Area Funzionari	Area Assistenti
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	-	-	-	100
Ministero dell'interno	-	1 ⁽⁵⁾	300	-
Ministero della difesa	2			
Ministero dell'economia e delle finanze	2 ⁽⁶⁾	1 ⁽⁷⁾	20 ⁽⁷⁾	
Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>	-	2 ⁽⁸⁾	-	-

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	2	6	60	30
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	4	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1	22	-	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-	-	50	-
Ministero dell'università e della ricerca	2	2	-	-
Ministero della cultura	5	6	-	-
Ministero del turismo	2	4	75	60
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca	-	-	15 ⁽⁹⁾	-
			AREA III – F1	AREA II – F2
Avvocatura dello Stato	2	-	-	100
<p>(1) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento per lo sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia.</p> <p>(2) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento per lo sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche della famiglia, n. 2 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia.</p> <p>(3) In fase di prima applicazione, n. 3 da assegnare al Dipartimento per le politiche della famiglia.</p> <p>(4) In fase di prima applicazione, da assegnare al Dipartimento per le politiche della famiglia.</p> <p>(5) Ufficio dirigenziale non generale istituito presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale.</p> <p>(6) Di cui n. 1 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.</p> <p>(7) Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea.</p> <p>(8) Da assegnare all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti.</p> <p>(9) Di cui 10 per funzioni valutative, statistiche e informatiche e 5 per attività amministrative-giuridico-contabili.</p>				

ALLEGATO 2
(articolo 1, comma 3)

TABELLA B

Amministrazione	Assunzioni straordinarie			
	Dir. 1 ^a f.	Dir. 2 ^a f.	Categoria A – F1	Categoria B
Presidenza del Consiglio dei ministri	4 ⁽¹⁾	6 ⁽²⁾	63 ⁽³⁾	40 (B – F3) ⁽⁴⁾ 1 (B – F5) ⁽⁴⁾
			Area Funzionari	Area Assistenti

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	-	-	-	100
Ministero dell'interno	-	1 ⁽⁵⁾	300	-
Ministero della difesa	2	-	-	-
Ministero dell'economia e delle finanze	2 ⁽⁶⁾	1 ⁽⁷⁾	20 ⁽⁷⁾	-
Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>	-	4 ⁽⁸⁾	-	-
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	2	6	60	30
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	4	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1	22	-	-
Ministero del lavoro e per le politiche sociali		-	50	-
Ministero dell'università e della ricerca	2	2	-	-
Ministero della cultura	5	6	-	-
Ministero del turismo	2	4	75	60
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca	-	-	15 ⁽⁹⁾	-
		Dir. 2 ^{aa} f.	Dir. 2 ^a f. Professioni sanitarie	Area Funzionari
Ministero della salute	-	1 ⁽¹⁰⁾	1 ⁽¹⁰⁾	2 ⁽¹¹⁾
		Area di dirigenti medici e PTA	Area dei professionisti della salute e dei funzionari	Area degli assistenti
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	-	3 ⁽¹²⁾	63 ⁽¹²⁾	5 ⁽¹²⁾
		Dir. 2 ^a f.	AREA III – FI	AREA II – F2

Avvocatura dello Stato	2	-	-	100
------------------------	---	---	---	-----

(1) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento per lo sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia.

(2) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento per lo sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche della famiglia, n. 2 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia.

(3) In fase di prima applicazione, n. 60 unità per il Dipartimento della protezione civile e n. 3 unità per il Dipartimento per le politiche della famiglia.

(4) In fase di prima applicazione, n. 40 unità per il Dipartimento della protezione civile (cat. B – F3) e n. 1 unità per il Dipartimento per le politiche della famiglia (cat. B – F5).

(5) Ufficio dirigenziale non generale istituito presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale.

(6) Di cui n. 1 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

(7) Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea.

(8) Di cui n. 2 unità a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026.

(9) N. 10 unità per funzioni valutative, statistiche e informatiche e n. 5 unità per attività amministrative-giuridico-contabili.

(10) N. 1 dirigente sanitario e n. 1 dirigente amministrativo da attribuire alla struttura di missione denominata "Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale", istituita presso il Ministero della salute – Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei.

(11) Si tratta di assunzioni a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2026, da attribuire alla struttura di missione denominata "Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale", istituita presso il Ministero della salute – Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei.

(12) N. 2 unità dell'area dirigenti PTA (n. 1 Dirigente amministrativo e n. 1 Dirigente ingegnere informatico) e n. 1 Dirigente medico, n. 63 unità dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari così distinte: n. 10 Infermieri, n. 10 Collaboratori tecnici professionali – Ingegneri gestionali, n. 10 Collaboratori tecnici professionali – Ingegneri clinici, n. 7 Collaboratori tecnici professionali – Statistici, n. 6 Collaboratori tecnici professionali – informatici, n. 10 Collaboratori amministrativi professionali – settore giuridico, n. 10 Collaboratori amministrativi professionali – settore economico e n. 5 unità di personale dell'Area degli Assistenti con qualifica di Assistente amministrativo. ».

22.16. Il Governo.

ART. 23.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. È costituita dal 1° gennaio 2024 una società per azioni denominata "Acque del Sud Spa", il cui capitale sociale iniziale è stabilito in 5 milioni di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che può trasferirle nel limite del 5 per cento a soggetti pubblici, nel limite del 30 per cento a soggetti privati individuati come soci operativi, secondo le

disposizioni dell'articolo 17 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenuto conto del piano industriale della società, e per la restante parte a società delle quali abbia il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Sono organi della società il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e l'assemblea dei soci. Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente e due componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; un componente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; un componente è nominato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le

politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; i restanti componenti, tra i quali è individuato l'amministratore delegato, sono nominati dall'assemblea dei soci. Il presidente ha la rappresentanza legale della società e presiede il consiglio di amministrazione. Il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla costituzione della società. Nei successivi sessanta giorni sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione. Per quanto non derogato dalle disposizioni del presente comma, si applicano le norme sulle società per azioni contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato. A decorrere dalla data di costituzione sono trasferite alla società Acque del Sud Spa le funzioni del soppresso Ente di cui al comma 10, con le relative risorse umane e strumentali, nonché i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta del commissario liquidatore dell'EIPLI, è operata la ricognizione delle risorse da trasferire. Tutti i contratti di fornitura idrica del soppresso Ente sono trasferiti alla società Acque del Sud Spa e sono rinnovati entro i successivi centoventi giorni con l'inserimento di una clausola di garanzia a prima richiesta a carico dell'utente. La tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud Spa è determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in accordo con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2012. Fatto salvo quanto previsto per i contratti di fornitura idrica, i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo al soppresso Ente producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione o nei confronti della gestione a stralcio del me-

desimo Ente, funzionale all'esecuzione del piano di riparto di cui al comma 10. Il commissario liquidatore presenta il piano di riparto e il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero vigilante, che lo approva. Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre l'esecuzione del piano di riparto previsto dal comma 10, sono dichiarate improcedibili le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI e della successiva gestione a stralcio del medesimo Ente. A decorrere dalla data di soppressione di cui al comma 10 fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e di semplificare il contenzioso in essere, agevolando il commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni, sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società Acque del Sud Spa. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il soppresso Ente prosegue l'attività di liquidazione come gestione a stralcio sino alla conclusione dell'esecuzione del piano di riparto, con la quale è estinto definitivamente con decreto del commissario liquidatore trasmesso al Ministero vigilante ».

2-ter. Per la società Acque del Sud Spa di cui al comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dal comma *2-bis* del presente articolo, la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni. Con apposita convenzione stipulata dalla società Acque del Sud Spa con l'amministrazione vigilante sono definite le modalità di trasferimento delle risorse di cui

al comma 2 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2024.

2-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma *2-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 3,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per 2 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1,5 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto a 1,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma *1-ter*, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché costituzione della società Acque del Sud Spa.

23.2. *(nuova formulazione)* Urzì.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al fine di accrescere l'efficienza dell'azione amministrativa nella gestione degli strumenti di sostegno alle imprese agricole e nell'attività di ricerca in agricoltura, il numero dei componenti dei consigli di amministrazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è ridotto a tre. I presidenti sono nominati con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; gli altri componenti sono nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare

e delle foreste, di cui uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Gli organi dell'ISMEA e del CREA decadono alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al fine di assicurare la continuità amministrativa, entro venti giorni dalla predetta data, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è nominato un commissario straordinario per ciascun ente. I commissari straordinari sono scelti tra persone di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. Dalla data della loro nomina e fino all'insediamento dei nuovi organi, i commissari straordinari esercitano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dalla disciplina vigente, elaborano un piano di ristrutturazione dell'organizzazione amministrativa e di rilancio delle attività dell'ente e predispongono le occorrenti modifiche dello statuto e di ogni altro atto dell'ente che ne regola l'organizzazione e la struttura interna. Lo statuto è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto, sono costituiti i nuovi organi. I direttori generali dell'ISMEA e del CREA attualmente in carica decadono all'atto dell'insediamento dei rispettivi consigli d'amministrazione nominati per effetto delle disposizioni del presente comma. Il collegio dei revisori è confermato fino alla nomina del nuovo organo.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e per la riorganizzazione dell'istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria ».

23.14. *(nuova formulazione)* Urzì.

ART. 24.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: da svolgere aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.

24.3. I Relatori.

ART. 25.

All'articolo 25, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: autorizzato a costituire aggiungere le seguenti: nell'anno 2023;

al comma 11, sostituire le parole: ai commi da 1 a 10 con le seguenti: al comma 1 e sostituire le parole: parte capitale con le seguenti: conto capitale.

25.15. I Relatori.

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

9-bis. Al fine di realizzare, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione, un efficiente coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale nel comparto turistico, presso il Ministero del turismo è istituito l'Osservatorio nazionale del turismo. Il Presidente

e i componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro del turismo tra soggetti in possesso di comprovata qualificazione professionale. I componenti dell'Osservatorio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di una volta. L'Osservatorio, in raccordo con le regioni e le province autonome e con l'ISTAT, cura la predisposizione di un sistema informativo unificato a livello nazionale per l'analisi e il monitoraggio delle dinamiche socio-economiche e tecnologiche, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, connesse al turismo per fornire al Ministero un compiuto quadro conoscitivo del settore che consenta l'adozione delle opportune strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma *9-bis*, pari a 400.000 euro per l'anno 2023 e a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

25.13. Urzì, Schifone.

ALLEGATO 4

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114.**PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE**

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia e di misure organizzative finalizzate al rafforzamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa)

1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole « per titoli e prova scritta » sono aggiunte le seguenti: « , in deroga all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ».

2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del PNRR, attraverso la parziale copertura delle vacanze della dotazione organica del personale di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia è autorizzato, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, a bandire, nel biennio 2023-2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale. Il 30 per cento del predetto contingente è riservato al personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Una quota non superiore al 15 per cento del medesimo contin-

gente è altresì riservata al personale che ha ricoperto incarichi di livello dirigenziale non generale, anche se cessati, per almeno un triennio e con valutazione positiva, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 935.200 per l'anno 2023 per la gestione delle procedure concorsuali, di euro 9.074.837, di cui euro 315.000 per le spese di funzionamento, per l'anno 2024, e di euro 8.791.337, di cui euro 31.500 per le spese di funzionamento, a decorrere dall'anno 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero della giustizia in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, in coerenza con lo specifico obiettivo del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2023, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia, in aggiunta all'attuale dotazione organica ministeriale, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valuta-

zione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.

5. Per lo svolgimento dei compiti indicati al comma precedente, il direttore generale si avvale delle specifiche professionalità indicate all'articolo 7, comma 3, del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 100, dei delegati dai vertici delle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa anche attraverso convenzioni con università e formazione, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ripartite a favore del Ministero della giustizia, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b) con riferimento alla destinazione delle citate risorse per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione.

6. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla copertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non

generale, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2023-2025, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di sette unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

7. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 144.775 per l'anno 2023 e di euro 289.550 annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

7.04. *(nuova formulazione)* Donzelli.

ALLEGATO 5

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114.**CORREZIONI DI FORMA APPROVATE**

All'articolo 1:

al comma 1, la parola: « percentuali » è sostituita dalla seguente: « quote »;

al comma 2, al primo periodo, le parole: « , che è parte integrante del presente decreto, e » sono sostituite dalle seguenti: « annesso al presente decreto; » e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « , che è parte integrante del presente decreto, » sono sostituite dalle seguenti: « annesso al presente decreto »;

al comma 6, le parole: « presso ENIT » sono sostituite dalle seguenti: « presso l'ENIT »;

al comma 10, capoverso 8.1, primo periodo, dopo la parola: « individuate » sono inserite le seguenti: « d'intesa »;

al comma 11, lettera a), le parole: « , nonché per i titolari » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dei titolari »;

al comma 12, primo periodo, dopo le parole: « per energia » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « in posizione di fuori ruolo, » sono sostituite dalle seguenti: « fuori ruolo o in posizione di »;

al comma 13, lettera h), le parole: « a decorrere dall'anno 2024 annui » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno 2024 »;

al comma 14, lettera c):

all'alinnea, le parole: « del Programma Fondi di riserva e speciali » sono sostituite dalle seguenti: « del programma "Fondi di riserva e speciali" »;

ai numeri 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) e 10), le parole: « 2023 e a » sono sostituite dalle seguenti: « 2023 e »;

al numero 11), le parole: « 2023 e a 22.350 annui » sono sostituite dalle seguenti: « 2023 e 22.350 euro annui »;

ai numeri 12) e 13, le parole: « 2023 e a » sono sostituite dalle seguenti: « 2023 e ».

All'articolo 2:

al comma 2, lettera b), le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento di cui al decreto ».

All'articolo 3:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « di cui al primo periodo » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4, le parole: « di revisione. » » sono sostituite dalle seguenti: « di revisione »;

al comma 5, primo periodo, le parole: « lettera a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a) e b) ».

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: « Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare » sono sostituite dalle seguenti: « Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica » e la parola: « renderli » è sostituita dalla seguente: « renderle ».

All'articolo 5:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), capoverso 2, lettera b), dopo le parole: « un'anzianità comples-

siva » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al numero 3), capoverso 7, alinea, la parola: « definite » è sostituita dalla seguente: « definiti »;

alla lettera b):

all'alinea, le parole: « dal seguente » sono sostituite dalle seguenti: « dai seguenti »;

al capoverso 1, la lettera c) è soppressa;

dopo il capoverso 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo nonché quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso »;

al comma 3, dopo le parole: « “e 2021/2022” » sono inserite le seguenti: « , ovunque ricorrono, »;

al comma 8, le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico di cui al decreto legislativo »;

al comma 10, le parole: « dei commi 5 e 6, » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 5 e 6 »;

al comma 11, le parole: « dalle graduatorie » sono sostituite dalle seguenti: « a docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie » e le parole: « e dai relativi elenchi aggiuntivi » sono sostituite dalle seguenti: « e nei relativi elenchi aggiuntivi, »;

al comma 15, primo periodo, le parole: « nel corso di vigenza » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso della vigenza »;

al comma 18, le parole: « del Programma Fondi di riserva e speciali » sono sostituite dalle seguenti: « del programma “Fondi di riserva e speciali” »;

al comma 21, lettera b), le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento di cui al decreto ».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: « dell'allegato 2 » sono inserite le seguenti: « annesso al presente decreto, »;

al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: « a decorrere dall'anno » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno ».

All'articolo 7:

al comma 1, capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: « del presente comma » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », e le parole: « a decorrere dal » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dal »;

al comma 2, lettera a), numero 2), la parola: « Libro », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « libro » e la parola: « Titolo » è sostituita dalla seguente: « titolo »;

al comma 3, le parole: « dalla tabella » sono sostituite dalle seguenti: « dalla tabella » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « annessi al presente decreto ».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso 13-sexies, le parole: « de La Maddalena » sono sostituite dalle seguenti: « della Maddalena ».

All'articolo 9:

al comma 2, lettera d), numero 1), la parola: « soppressa » è sostituita dalla seguente: « abrogata »;

al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, le parole: « riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata » sono sostituite dalle seguenti: « assegnata con applicazione di tassi forfettari o comunque non soggetta »;

al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: « dirigenti di ricerca, nonché » sono sostituite dalle seguenti: « di-

rigenti di ricerca nonché » e le parole: « riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata » sono sostituite dalle seguenti: « assegnata con applicazione di tassi forfettari o comunque non soggetta ».

All'articolo 10:

al comma 1, dopo le parole: « è autorizzata » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 2, le parole: « Fondi di riserva e speciali » sono sostituite dalle seguenti: « “Fondi di riserva e speciali” ».

All'articolo 11:

al comma 2, le parole: « del programma dei « Fondi » sono sostituite dalle seguenti: « del programma « Fondi ».

All'articolo 12:

al comma 1, capoverso 3:

al secondo periodo, le parole: « o altra analoga posizione » sono sostituite dalle seguenti: « o in altra analoga posizione »;

al terzo periodo, le parole: « per tutta la durata del collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente » sono sostituite dalle seguenti: « nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti equivalente »;

al comma 2, terzo periodo, le parole: « Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

All'articolo 13:

al comma 1, lettera a), dopo le parole: « si avvale » sono inserite le seguenti: « di personale » e le parole: « per ciascun ente » sono sostituite dalle seguenti: « , per ciascun ente, »;

alla rubrica, le parole: « Avvalimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale di ENEA e ISPRA » sono sostituite dalle seguenti:

« Avvalimento di personale dell'ENEA e dell'ISPRA da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

All'articolo 14:

al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, le parole: « al comma 1, nonché » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 del presente articolo nonché »;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « annesso al presente decreto »;

al comma 3, secondo periodo, le parole: « che costituisce parte integrante del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « annesso al presente decreto ».

All'articolo 15:

al comma 1, lettere a), b) e c), le parole: « , che costituisce parte integrante del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « annesso al presente decreto »;

al comma 2, le parole: « , sono preposti » sono sostituite dalle seguenti: « sono preposti »;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « Con regolamento di cui all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo » e, al secondo periodo, le parole: « dalla data di entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data della sua entrata in vigore »;

al comma 5, le parole: « 2037, pari a euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2037 e pari a euro » e le parole: « a decorrere dal » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

al comma 6, le parole: « 2037, pari a euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2037 e pari a euro » e le parole: « a decorrere dal » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

al comma 9, le parole: « 2032, pari a euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2032 e pari a euro » e le parole: « a decorrere dal » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

al comma 10, le parole: « 2023, pari a euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2023 e a euro » e le parole: « a decorrere dal » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

al comma 13, le parole: « 2036, pari a euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2036 e pari a euro » e le parole: « a decorrere dal » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

al comma 14, la parola: « previsioni » è sostituita dalla seguente: « disposizioni », le parole: « 2026, pari a euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2026 e pari a euro » e le parole: « a decorrere dal » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

al comma 15:

alla lettera a), capoverso Art. 19-ter, comma 1:

alla lettera c), le parole: « del medesimo decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del medesimo decreto legislativo »;

alla lettera e), le parole: « fermo restando le previsioni di cui all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « ferme restando le disposizioni dell'articolo »;

alla lettera g), dopo le parole: « della polizia penitenziaria » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera b), le parole: « , che costituiscono parte integrante del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « annessi al presente decreto »;

al comma 16, alinea, al primo periodo, le parole: « a decorrere dall'anno » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno » e, al secondo periodo, dopo le parole: « della polizia penitenziaria » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 17, le parole: « 2041, pari a euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2041 e pari a euro » e le parole: « a decorrere dal » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

al comma 18, la parola: « previsioni » è sostituita dalla seguente: « disposizioni », le

parole: « 2040, pari a euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2040 e pari a euro » e le parole: « a decorrere dal » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

al comma 19:

all'alinea, le parole: « prevenzione incendi » sono sostituite dalle seguenti: « prevenzione degli incendi »;

alla lettera a), numero 2), le parole: « dei ruoli del ruolo » sono sostituite dalle seguenti: « dei ruoli » e dopo le parole: « di dirigente superiore che espleta funzioni operative » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera e), dopo le parole: « del 15 novembre 2016 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », le parole: « e, per il rimanente 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « , e, per il rimanente 30 per cento, » e le parole: « legge 27 novembre 2017, n. 205 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 27 dicembre 2017, n. 205 »;

alla lettera o), le parole: « legge 27 novembre 2017, n. 205 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 27 dicembre 2017, n. 205 »;

al comma 20, le parole: « 2035, pari a euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2035 e pari a euro » e le parole: « a decorrere dal » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

al comma 21, le parole: « 2026, pari a euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2026 e pari a euro » e le parole: « a decorrere dal » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

al comma 22, le parole: « 2041, a euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2041 e a euro »;

al comma 25:

al primo periodo, dopo le parole: « è autorizzata » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al secondo periodo, le parole: « nel 2032, e » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2032 e » e le parole: « e a di euro » sono sostituite dalle seguenti: « e di euro »;

al comma 28, le parole: « agli organici » sono sostituite dalle seguenti: « negli organici » e dopo le parole: « di pubblica sicurezza e » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 32, la parola: « soppresso » è sostituita dalla seguente: « abrogato »;

al comma 34, le parole: « dall'anno 2024 all'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 » e le parole: « a decorrere dall'anno » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

al comma 35, dopo le parole: « dall'articolo 3 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al comma 36, le parole: « per euro 450.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « per 450.000 euro ».

All'articolo 16:

al comma 1:

alla lettera a), la parola: « sostitute » è sostituita dalla seguente: « sostituite » e le parole: « a decorrere » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere »;

alla lettera b):

al numero 2), le parole: « al 2032, » sono sostituite dalle seguenti: « al 2032 » e le parole: « a decorrere » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere »;

al numero 3), le parole: « a decorrere » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere »;

al numero 4), la parola: « ricorrano » è sostituita dalla seguente: « ricorrono » e le parole: « a decorrere » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere »;

ai numeri 5) e 6), le parole: « a decorrere » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere ».

All'articolo 17:

al comma 1:

alla lettera d), le parole: « per l'anno 2027, » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2027 e »;

alla lettera e), le parole: « , che è parte integrante del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « annesso al presente decreto »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « 2037, euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2037 ed euro » e le parole: « a decorrere dall'anno » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « 2028, euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2028 ed euro » e le parole: « a decorrere dall'anno » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno » e le parole: « del Programma Fondi di riserva e speciali » sono sostituite dalle seguenti: « del programma "Fondi di riserva e speciali" ».

All'articolo 18:

al comma 1, lettera d), dopo le parole: « comma 11, del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « della Regione Valle d'Aosta » sono sostituite dalle seguenti: « da parte della regione autonoma Valle d'Aosta, »;

al comma 3, secondo periodo, le parole: « del decreto-legge del » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge ».

All'articolo 19:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « di euro a decorrere » sono sostituite dalle seguenti: « di euro annui a decorrere »;

al secondo periodo, le parole: « è incrementato » sono sostituite dalle seguenti: « è incrementata » e le parole: « di euro a decorrere » sono sostituite dalle seguenti: « di euro annui a decorrere »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « (AGENAS) di cui » sono sostituite dalle seguenti: « (AGENAS), di cui » e le parole: « , a decorrere dall'anno 2023, di 2.000.000 di euro » sono sostituite dalle seguenti: « di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « afferenti la contrattazione » sono sostituite dalle seguenti: « afferenti alla contrattazione » e le parole: « del decreto-legge n. 78 del 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « del citato decreto-legge n. 78 del 2010. »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « ad essi applicabile » sono sostituite dalle seguenti: « ad esso applicabile »;

al comma 7, primo periodo, le parole « dall'art. » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo » e le parole: « per l'anno 2023 di euro 4.000.000 e a decorrere dall'anno 2024 di euro 2.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 »;

al comma 8, le parole: « a decorrere dall'anno » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno ».

All'articolo 20:

al comma 1, le parole: « convertito con modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni, », le parole: « sono avviate » sono sostituite dalle seguenti: « siano avviate » e dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 1, comma 2, » sono inserite le seguenti: « del presente decreto, »;

al comma 2, al primo periodo, le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore » e, al secondo periodo, le parole: « non derivano » sono sostituite dalle seguenti: « non devono derivare ».

All'articolo 21:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « commi 8 e 9 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « all'entrata in vigore del presente provvedimento » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

All'articolo 22:

al comma 1:

al secondo periodo, le parole: « per tutta la durata del collocamento fuori ruolo,

un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente » sono sostituite dalle seguenti: « nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente »;

al terzo periodo, le parole: « a decorrere » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere »;

al comma 3, le parole: « del presente decreto, cessano » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto cessano »;

al comma 4, le parole: « fondo sviluppo e coesione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per lo sviluppo e la coesione » e le parole: « supporto tecnico operativo » sono sostituite dalle seguenti: « supporto tecnico-operativo »;

al comma 5, primo periodo, la parola: « implementazione » è sostituita dalla seguente: « potenziamento », le parole: « dei ministri, si articola » sono sostituite dalle seguenti: « dei ministri si articola » e dopo le parole: « all'articolo 9 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al comma 6, le parole: « contrasto al dissesto » sono sostituite dalle seguenti: « contrasto del dissesto »;

al comma 7:

all'alinea, le parole: « comma 6, è » sono sostituite dalle seguenti: « comma 6 è »;

alla lettera b), le parole: « per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente » sono sostituite dalle seguenti: « nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente » e le parole: « a decorrere » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere »;

al comma 9, secondo periodo, le parole: « non derivano » sono sostituite dalle seguenti: « non devono derivare » e le parole: « decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto legislativo ».

All'articolo 23:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 2:

alle lettere d) ed e), le parole: « controlli alla certificazione e commercializzazione » sono sostituite dalle seguenti: « controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione »;

alla lettera f), le parole: « all'export » sono sostituite dalle seguenti: « all'esportazione »;

alla lettera b), numero 2), le parole: « ed è titolo » sono sostituite dalle seguenti: « ; costituisce titolo »;

alla lettera c), numero 2), le parole: « ed è titolo » sono sostituite dalle seguenti: « ; costituisce titolo »;

alla lettera d):

all'alea, le parole: « del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, » sono soppresse;

al capoverso « Indici »:

al numero 2, sub-unità 2.4, le parole: « Coordinamento richieste » sono sostituite dalle seguenti: « Coordinamento delle richieste »;

al numero 3, sub-unità 3.2, le parole: « Coordinamento attività istituzionali » sono sostituite dalle seguenti: « Coordinamento delle attività istituzionali »;

al numero 4:

all'alea, le parole: « controlli alla certificazione e commercializzazione » sono sostituite dalle seguenti: « controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione »;

alle sub-unità 4.1, 4.2 e 4.3, le parole: « Coordinamento controlli ufficiali » sono sostituite dalle seguenti: « Coordinamento dei controlli ufficiali »;

al numero 5, alea, le parole: « all'export » sono sostituite dalle seguenti: « all'esportazione »;

al numero 6, sub-unità 6.3, le parole: « Predisposizione piani » sono sostituite dalle seguenti: « Predisposizione di piani »;

al numero 7:

all'alea, le parole: « controlli alla certificazione e commercializzazione » sono sostituite dalle seguenti: « controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione »;

alla sub-unità 7.1, le parole: « tenuta dei registri varietali e e » sono sostituite dalle seguenti: « Tenuta dei registri varietali e »;

alla sub-unità 7.2, le parole: « Coordinamento controlli » sono sostituite dalle seguenti: « Coordinamento dei controlli »;

al numero 8, le parole: « art. 53 reg 1107/2010 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « dell'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.) » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) », le parole: « del predetto Ente, è » sono sostituite dalle seguenti: « del predetto Ente è », dopo le parole: « alla stabilizzazione » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e la parola: « richiesti » è sostituita dalla seguente: « previsti ».

All'articolo 24:

al comma 1:

alla lettera a), n. 1.1), le parole: « numero 2), » sono sostituite dalle seguenti: « numero 2) »;

alla lettera b), numero 2), le parole: « al comma 3 le parole » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 3, le parole »;

al comma 2, le parole: « a Formez PA » sono sostituite dalle seguenti: « all'associazione FORMEZ PA-Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammoder-

namento delle PA », *le parole*: « predetto dipartimento » sono sostituite dalle seguenti: « predetto Dipartimento » e *le parole*: « ai fini di incrementare l'efficienza dell'Associazione e migliorarne la qualità dei servizi resi » sono sostituite dalle seguenti: « al fine di incrementare l'efficienza dell'associazione e migliorare la qualità dei servizi dalla stessa resi ».

All'articolo 25:

al comma 2, alinea, primo periodo, le parole: « ENIT S.p.A. costituisce una società in house ai sensi dell'articolo 16 del » sono sostituite dalle seguenti: « La società ENIT S.p.A. è qualificata come società in house ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al »;

al comma 4, le parole: « ENIT S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « La società ENIT S.p.A. »;

al comma 6, le parole: « ad ENIT S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « alla società ENIT S.p.A. »;

al comma 8, le parole: « presso ENIT – Agenzia nazionale per il turismo » sono sostituite dalle seguenti: « presso l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo »;

al comma 9, capoverso 4:

all'alinea, le parole: « Ferma l'operatività » sono sostituite dalle seguenti: « Ferma restando l'operatività »;

alla lettera c), le parole: « nell'ambito turismo » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito del turismo »;

al comma 10, le parole: « del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto, ».

All'articolo 26:

al comma 1, primo periodo, le parole: « l'implementazione » sono sostituite dalle seguenti: « il potenziamento », *dopo le parole*: « una quota » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », *le parole*: « a decorrere dal » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno » e *le parole*: « riconosciuto in favore della » sono sostituite dalle seguenti: « concesso alla ».

All'articolo 27:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 5, » e *le parole*: « tecnologico del Paese può » sono sostituite dalle seguenti: « tecnologico del Paese, può »;

alla lettera b), le parole: « al comma 6 il » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 6, il », *le parole*: « , prevalente e dedicata, » sono sostituite dalle seguenti: « prevalente e specifica » e *le parole*: « con decreto del Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro »;

al comma 2, le parole: « 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

All'allegato 2, tabella B, prima colonna, le parole: « Ministero del lavoro e per le politiche sociali » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero del lavoro e delle politiche sociali ».

All'allegato 3, tabella A, livello di funzione E, qualifica primo dirigente, colonna funzione, le parole: « o di frontiera o postale e delle comunicazioni vice dirigente » sono sostituite dalle seguenti: « o di frontiera o postale e delle comunicazioni; vice dirigente ».